



00198 Roma - Via Aniene, 14
T. 06.48.07.35.01 - F. 06.48.07.35.48

mefop@mefop.it
mefopspa@pec.it
www.mefop.it

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231

PARTE SPECIALE

**Adottato da
MEFOP SPA**

Approvate dall'OdV il 28 febbraio 2025 e ratificate
dal CdA il 27 marzo 2025



Sommario

1. PARTE SPECIALE A	8
A.1 Le tipologie di reati nei rapporti con la pubblica amministrazione (art. 24 e art. 25 del Decreto)	8
A.2 Criteri per identificare i pubblici ufficiali/incaricati di un pubblico servizio	12
A.3 Aree a rischio	14
A.4 Destinatari della parte speciale: principi generali di attuazione e di comportamento	15
A.5 Principi procedurali specifici	17
A.6 Verifiche dell'Organismo di Vigilanza	18
A.7 Controlli specifici	18
2. PARTE SPECIALE B	20
B.1. Le tipologie di reati di criminalità organizzata (art. 24-ter del Decreto)	20
B.2 Aree a rischio	20
B.3 Destinatari della parte speciale: principi generali di attuazione e di comportamento	21
B.4 Principi procedurali specifici	22
B.5 Verifiche dell'Organismo di Vigilanza	22
3. PARTE SPECIALE C	24
C.1 Le tipologie di reati societari (art. 25-ter del Decreto)	24
C.2 Aree a rischio	28
C.3 Destinatari della parte speciale: principi generali di attuazione e di comportamento	29

C.4 Principi procedurali specifici	31
C.5 Verifiche dell'Organismo di Vigilanza.....	32
4. PARTE SPECIALE D.....	34
D.1 Le tipologie di reati in materia di abusi di mercato (art. 25-sexies del Decreto)	34
D.2 Le informazioni privilegiate.....	38
D.3 Aree a rischio	39
D.4 Destinatari della parte speciale: principi generali di attuazione e di comportamento.....	39
D.5 Operazioni vietate	40
D.6 Principi procedurali specifici.....	41
D.7 Verifiche dell'Organismo di Vigilanza.....	42
5. PARTE SPECIALE E	43
E.1 La tipologia di reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies del Decreto)	43
E.2 Aree a rischio	44
E.3 Destinatari della Parte speciale: principi generali di comportamento e di attuazione	45
E.4 Principi procedurali specifici.....	46
E.6 Verifiche dell'Organismo di Vigilanza.....	47
6. PARTE SPECIALE F	48
F.1 Le tipologie di reati in materia di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio (art. 25-octies del Decreto)	48
F.2 Aree a rischio	51
F.3 Destinatari della presente parte speciale: principi generali di attuazione e di comportamento.....	51

F.4 Operazioni sospette o anomale	52
F.5 Principi procedurali specifici	53
F.6 Verifiche dell'Organismo di Vigilanza	53
7. PARTE SPECIALE G	55
G.1 Le tipologie di reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1 del Decreto)	55
G.2 Aree a rischio	57
G.3 Principi procedurali specifici	57
G.4 Controlli specifici.....	59
G.5 Verifiche dell'Organismo di Vigilanza	60
7. PARTE SPECIALE H.....	61
H.1 Le tipologie di reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies del Decreto)	61
H.2 Aree a rischio.....	61
H.3 Destinatari della parte speciale: principi generali di attuazione e di comportamento	61
H.4 Principi procedurali specifici	62
H.5 Verifiche dell'Organismo di Vigilanza	63
8. PARTE SPECIALE I	64
I.1 Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis del Decreto)	64
I.2 Aree a rischio.....	64
I.3 Destinatari della parte speciale: principi generali di attuazione e di comportamento	65
I.4 Principi procedurali specifici.....	66
I.5 Verifiche dell'Organismo di Vigilanza	66

9. PARTE SPECIALE L	67
L.1 Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1. del Decreto)	67
L.2 Aree a rischio.....	67
L.3 Destinatari della parte speciale: principi generali di attuazione e di comportamento	68
L.4 Principi procedurali specifici	68
L.5 Verifiche dell'Organismo di Vigilanza	69
10. PARTE SPECIALE M	70
M.1 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-novies del Decreto)	70
M.2 Aree a rischio	70
M.3 Destinatari della parte speciale: principi generali di attuazione e di comportamento	70
M.4 Principi procedurali specifici	71
M.5 Verifiche dell'Organismo di Vigilanza	71
11. PARTE SPECIALE N	72
N.1 Reati ambientali (art. 25-undecies del Decreto)	72
M.2 Aree a rischio	72
N.3 Destinatari della parte speciale: principi generali di attuazione e di comportamento	73
N.4 Principi procedurali specifici.....	73
N.5 Verifiche dell'Organismo di Vigilanza	74
12. PARTE SPECIALE O	75
O.1 Reato di impiego di lavoratori irregolari (art. 25-duodecies, D.Lgs 231/2001 e reati ex D.Lgs 109/2012).....	75

O.2 Aree a rischio	77
O.3 Destinatari della parte speciale: principi generali di attuazione e di comportamento	78
O.4 Principi procedurali specifici	78
O.5 Verifiche dell'Organismo di Sorveglianza	79
13. PARTE SPECIALE P	80
P.1 Reati Tributari (Art. 25-quinquiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001)	80
P.2 Aree a rischio	84
P.3 Principi procedurali specifici	84
P.4 Controlli specifici	85
P.5 Verifiche dell'Organismo di Vigilanza	90

La presente Parte Speciale ha la finalità di definire linee e principi di comportamento che i destinatari del Modello organizzativo – come declinati al par. 3.3. della Parte Generale dello stesso – dovranno seguire al fine di prevenire, nell’ambito delle specifiche attività svolte da Mefop e considerate “a rischio”, la commissione dei reati previsti dal Decreto e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

Nello specifico la Parte Speciale del Modello ha lo scopo di:

- indicare le regole che i destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all’Organismo di Vigilanza e alle altre funzioni di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo, verifica.

In linea generale tutti gli esponenti aziendali dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:

- Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;
- Codice Etico;
- Regolamenti e procedure interne;
- Deleghe;
- Ogni altro documento che regoli attività rientranti nell’ambito di applicazione del Decreto.

E’ inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di Legge.

1. PARTE SPECIALE A

A.1 Le tipologie di reati nei rapporti con la pubblica amministrazione (art. 24 e art. 25 del Decreto)

Per quanto concerne la presente parte speciale A, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati contemplati negli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/01, ritenuti applicabili all'attività di Mefop.

Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316 -bis c.p.)

Commette il reato di malversazione a danno dello Stato chiunque estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste.

La condotta è costituita dalla destinazione di un bene a fini diversi da quello a cui era finalizzato. In tal senso si differenzia dalla truffa aggravata, perché mentre qui il bene è conseguito legittimamente ma il suo uso è distorto, nella truffa gli artifici e i raggiri sono funzionali all'ottenimento della cosa, il cui possesso diventa perciò illegittimo.

Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.)

Il reato si configura allorquando, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è aumentata se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

In questa fattispecie, diversamente da quanto accade nel reato di malversazione a danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 316-bis c.p.), non ha alcuna rilevanza l'uso che viene fatto delle erogazioni, perfezionandosi il reato con il solo ottenimento degli indebiti finanziamenti.

Tale ipotesi di reato assume natura residuale rispetto alla più grave fattispecie di truffa in danno dello Stato (ex art. 640, comma 2, n. 1 c.p.), per la cui sussistenza è necessaria l'induzione in errore mediante artifici o raggiri.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui il finanziamento venga concesso a seguito dell'utilizzazione di documenti falsi.

Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri di ufficio (art. 318 - 319 e art. 319-bis c.p.)

L'ipotesi di reato di cui all'art. 318 c.p. si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale per compiere un atto del suo ufficio riceve per sé o per altri in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta o ne accetta la promessa.

L'art. 319 c.p. punisce il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o aver compiuto un atto contrario ai propri doveri d'ufficio, riceve per sé o per altri denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.

L'art. 319-bis c.p. dispone un aumento di pena se il fatto della corruzione ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi, stipendi, pensione o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

La condotta del pubblico ufficiale potrà quindi estrinsecarsi nel compimento sia di un atto dovuto sia di un atto contrario ai propri doveri. Tali disposizioni valgono anche per l'incaricato di un pubblico servizio che rivesta la qualità di pubblico impiegato (art. 320 c.p.), oltre che per le persone indicate nell'art. 322-bis c.p.

Si ritiene opportuno, dal momento che il confine fra corruzione e concussione non è facilmente individuabile, riportare la differenza elaborata dalla giurisprudenza, la quale si fonda sul diverso modo di rapportarsi del privato nei confronti del pubblico ufficiale: nella corruzione il privato e il pubblico ufficiale agiscono su un piano di parità, mentre nella concussione emerge una disparità, in cui il privato subisce le pressioni del pubblico ufficiale.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui i fatti di corruzione, di cui alle fattispecie che precedono, siano commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

È opportuno evidenziare che nella nozione di Pubblico Ufficiale sono sussumibili, oltre al magistrato, anche altri soggetti quali il cancelliere, i testi e qualsiasi altro funzionario pubblico operante nell'ambito di un contenzioso.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui, nei confronti di un Pubblico Ufficiale o di un Incaricato di Pubblico Servizio, sia formulata la promessa o l'offerta di una somma di denaro o di un'altra utilità, qualora la promessa o l'offerta non siano accettate e riguardino, in via alternativa:

- il compimento di un atto d'ufficio;
- l'omissione o il ritardo di un atto d'ufficio;
- il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio.

E', inoltre, penalmente sanzionata anche la condotta del Pubblico Ufficiale (o Incaricato di Pubblico Servizio) che solleciti una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le medesime finalità.

È necessario, inoltre, che la promessa di denaro o di altra utilità non siano accettate dal Pubblico Ufficiale, poiché, in caso contrario, deve ritenersi integrata una delle fattispecie di corruzione previste dagli artt. 318 e 319 c.p.

Quanto alle possibili modalità di commissione del reato, si rinvia alle ipotesi previste, a titolo esemplificativo, per i reati di corruzione, fermo restando che, ai fini della configurabilità della fattispecie in esame, è necessario che l'offerta o la promessa non siano accettate.

Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.)

Il reato si configura qualora, Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. La pena è aumentata:

- 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
- 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.

Per 'artificio' o 'raggiro' si intende la simulazione o dissimulazione della realtà, atta ad indurre in errore una persona per effetto della percezione di una falsa apparenza. Il silenzio può integrare la condotta della truffa se attuata in presenza di un obbligo giuridico di comunicazione, anche di carattere extrapenale.

L'atto di disposizione del soggetto indotto in errore può comprendere ogni comportamento dotato di una efficacia in fatto; tale può essere considerata anche la semplice inerzia.

Il 'profitto' si ravvisa anche nella mancata diminuzione del patrimonio, per effetto, ad esempio, del godimento di un bene e, quindi, anche in assenza di un aumento effettivo di ricchezza; lo stesso può anche non essere di natura patrimoniale, potendo consistere nel soddisfacimento di un interesse di natura morale.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis)

Il reato si configura se la truffa riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui alterando, in qualsiasi modo, il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti o ad esso pertinenti, si ottenga un ingiusto profitto in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico.

L'alterazione fraudolenta del sistema può essere la conseguenza di un intervento rivolto sia alla componente meccanica dell'elaboratore, sia al software.

Sono considerate pertinenti ad un sistema informatico, e quindi, rilevanti ai sensi della norma in questione, le informazioni contenute su supporti materiali, nonché i dati ed i programmi contenuti su supporti esterni all'elaboratore (come dischi e nastri magnetici o ottici), che siano destinati ad essere utilizzati in un sistema informatico.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui si alteri il funzionamento di un sistema informatico o dei dati in esso contenuti al fine di modificare i dati connessi al versamento dei contributi previdenziali.

Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui, chiunque, commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo 355 c.p.

Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, utilizzando intenzionalmente

allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione all'esercizio delle sue funzioni ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

A.2 Criteri per identificare i pubblici ufficiali/incaricati di un pubblico servizio

A.2.1 Premessa

Nei paragrafi che seguono vengono fornite le nozioni di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio a mente della legge penale; nel contempo si definiscono i criteri per poter individuare quelle categorie di soggetti la cui qualifica è necessaria ad integrare le fattispecie criminose sopra richiamate.

A.2.2 Pubblico ufficiale

Ai sensi dell'art. 357, primo comma, Codice penale, è considerato pubblico ufficiale *“agli effetti della legge penale”* colui il quale esercita *“una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”*. Il secondo comma definisce la nozione di *“pubblica funzione amministrativa”*. Non si è compiuta invece un'analoga attività definitoria per precisare la nozione di *“funzione legislativa”* e *“funzione giudiziaria”* in quanto l'individuazione dei soggetti che rispettivamente le esercitano non ha di solito dato luogo a particolari problemi o difficoltà.

Pertanto, il secondo comma dell'articolo in esame precisa che, agli effetti della legge penale *“è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”*.

In altre parole, è definita pubblica la funzione amministrativa disciplinata da *“norme di diritto pubblico”*, ossia da quelle norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico ed alla tutela di un interesse pubblico e, come tali, contrapposte alle norme di diritto privato.

Il secondo comma dell'art. 357 c.p. traduce poi in termini normativi alcuni dei principali criteri di massima individuati dalla giurisprudenza e dalla dottrina per differenziare la nozione di *“pubblica funzione”* da quella di *“servizio pubblico”*.

Pertanto, in via conclusiva, agli effetti della legge penale, è comunemente considerato come pubblico ufficiale qualsiasi soggetto che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi (a titolo esemplificativo, si considerano tali lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le istituzioni delle Comunità Europee, i giudici, i notai, i cancellieri, i segretari, ecc.).

A.2.3 Incaricato di pubblico servizio

Ai sensi dell'art. 358 c.p. "sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.

Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata, dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".

Gli incaricati di pubblico servizio sono dunque quei soggetti che, pur agendo nell'ambito di un'attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione, mancano dei poteri tipici di questa, purché non svolgano semplici mansioni di ordine, né prestino opera meramente materiale.

Alla stregua della definizione normativa di incaricato di pubblico servizio, si rileva che le società per azioni a partecipazione pubblica nonché le società private che offrono un pubblico servizio, sono considerate a tutti gli effetti incaricati di pubblico servizio ai fini della legge penale (ad esempio aziende di trasporto, aziende di servizi elettrici, ecc.).

Il "servizio", affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato - così come la "pubblica funzione" - da norme di diritto pubblico, tuttavia senza poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione.

La giurisprudenza ha individuato una serie di "indici rivelatori" del carattere pubblicistico dell'ente, per i quali è emblematica la casistica in tema di società per azioni a partecipazione pubblica. In particolare, si fa riferimento ai seguenti indici:

- la sottoposizione ad un'attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici;
- la presenza di una convenzione e/o concessione con la pubblica amministrazione;
- l'apporto finanziario da parte dello Stato;
- la presenza dell'interesse pubblico in seno all'attività economica.

Sulla base di quanto sopra riportato, l'elemento discriminante per indicare se un soggetto rivesta o meno la qualità di "incaricato di un pubblico servizio" è rappresentato, non dalla natura giuridica assunta o detenuta dall'ente, ma dalle funzioni allo stesso affidate le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale.

A.2.4 Altri soggetti terzi

Ai fini del Modello 231 adottato da Mefop si è tenuto altresì conto dei rapporti con soggetti terzi non qualificabili come pubblica amministrazione. Infatti, ancorché detti rapporti non siano direttamente sensibili in quanto manca nella controparte la qualifica pubblicistica, questi tuttavia possono supportare la realizzazione di fattispecie di corruzione attraverso la costituzione di fondi occulti da utilizzarsi quale merce di scambio per ottenere vantaggi da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio. La casistica giurisprudenziale dimostra infatti che, all'interno della struttura organizzata, il corrispettivo sulla base del quale si dà luogo al mercimonio della pubblica funzione è reperito indirettamente e tracciato all'interno di rapporti con fornitori esterni.

A.3 Aree a rischio

I reati di cui sopra trovano il loro presupposto nell'avvenuta instaurazione di un rapporto con la pubblica amministrazione.

Di conseguenza le Aree a rischio che, in relazione ai citati reati, presentano maggiore criticità sono:

- la partecipazione, nell'ambito dell'attività di assistenza ai propri clienti (fondi pensione, soggetti istitutori di fondi pensione, casse professionali o altri enti vigilati) a procedure volte ad ottenere provvedimenti autorizzativi di particolare rilevanza dalla COVIP o altre Autorità alla cui vigilanza il cliente è sottoposto;
- la gestione dei rapporti con le Autorità pubbliche di Vigilanza anche attraverso le comunicazioni/ informazioni ad esse dirette;
- la gestione dei rapporti con funzionari della Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate e gli altri enti competenti in materia fiscale;
- la gestione dei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni e le Università in relazione all'accreditamento dei percorsi formativi in relazione ai quali Mefop percepisce, direttamente o indirettamente, contributi, finanziamenti o borse di studio;
- la gestione dei rapporti con i fondi per la formazione continua, direttamente o per il tramite dei propri clienti fruitori delle iniziative formative;

- le operazioni straordinarie sul capitale sociale e riserva acconto futuro aumento di capitale;
- la gestione dei rapporti con i funzionari degli enti pubblici competenti nell'ambito dell'espletamento degli adempimenti previsti dalla normativa esistente;
- la gestione di rapporti con funzionari competenti per l'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa di riferimento in materia di assunzioni, cessazioni di rapporto di lavoro, ritenute fiscali e contributi previdenziali e assistenziali relativi al personale dipendente;
- la partecipazione a contenziosi giudiziari e/o amministrativi;
- Partecipazione a gare pubbliche per l'erogazione di servizi nei confronti di Enti Pubblici.

A.4 Destinatari della parte speciale: principi generali di attuazione e di comportamento

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai soggetti apicali e da coloro che su specifico incarico intrattengano rapporti con la pubblica amministrazione.

Obiettivo della presente parte speciale è che tutti i destinatari, nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle Aree a rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno assume nei confronti di Mefop, si conformino alle regole di condotta previste nella parte speciale A, al fine di prevenire e impedire il verificarsi di reati nei rapporti con la pubblica amministrazione.

In particolare, la presente parte speciale ha la funzione di:

- fornire un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici cui i destinatari, così come sopra individuati, devono attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza e ai membri del Consiglio di Amministrazione chiamati a collaborare con lo stesso, gli strumenti operativi necessari al fine di esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandate.

Nell'espletamento delle loro attività o funzioni, oltre alle regole del presente Modello, i destinatari sono tenuti in generale a rispettare i principi contenuti nei presenti atti:

- Codice etico;
- Norme di *Corporate Governance*.

La presente parte speciale prevede a carico dei citati destinatari, sempre in considerazione della loro posizione e dell'esercizio delle loro funzioni, espletate nell'ambito delle Aree a rischio, l'espresso divieto di:

- porre in essere comportamenti tali da configurare i reati di cui agli artt. 24- 25 del D.Lgs. 231/01;

- porre in essere condotte che, se anche non costituenti reato, siano considerate ai margini di quanto previsto dalle fattispecie penali;
- trovarsi in qualsiasi situazione di conflitto di interesse nei confronti della pubblica amministrazione, in relazione a quanto previsto dalle citate ipotesi di reato.

Perciò in particolare è fatto divieto di:

- effettuare elargizioni di denaro a pubblici funzionari, ai loro familiari o a soggetti da loro indicati, che siano in grado d'influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un vantaggio per Mefop o per i propri clienti;
- distribuire omaggi, regali o prestazioni di qualsiasi natura a rappresentanti della pubblica amministrazione, al di fuori di qualsiasi prassi aziendale (così come specificato nel Codice etico);
- effettuare o acconsentire ad elargizioni o promesse di denaro, beni o altra utilità di qualsiasi genere ad esponenti della pubblica amministrazione o a soggetti terzi da questa indicati o che abbiano con questi rapporti diretti o indiretti di qualsiasi natura e/o vincoli di parentela o di affinità. In particolare, non possono essere prese in considerazione, per esempio, contributi elettorali, trattamenti privilegiati provenienti da esponenti della pubblica amministrazione;
- effettuare prestazioni che non trovano adeguata giustificazione in relazione all'incarico da svolgere o all'attività propria di Mefop;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici, nazionali o eventualmente comunitari a titolo di erogazione, contributi o finanziamenti agevolati per scopi diversi da quelli a cui erano destinati;
- presentare dichiarazioni non veritiere, incomplete o comunque in grado di indurre in errore gli organismi pubblici locali o nazionali;
- accedere senza autorizzazione ai sistemi informativi della pubblica amministrazione per ottenere e/o modificare informazioni nell'interesse o a vantaggio di Mefop.

Di conseguenza, ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- i rapporti con la pubblica amministrazione nelle suddette Aree a rischio devono essere gestiti in modo unitario, procedendo a conferire incarico a uno o più persone determinate eventualmente mediante una delega formale deliberata dal Consiglio di Amministrazione;
- i contratti pattuiti con società nell'ambito delle Aree a rischio della presente parte speciale devono essere redatti per iscritto con l'indicazione del compenso pattuito o altrimenti

indicare i criteri specifici in base ai quali lo stesso viene determinato e devono essere proposti, negoziati, verificati o approvati dal Direttore generale di Mefop;

- gli incarichi conferiti a consulenti esterni devono essere anch'essi redatti per iscritto con l'indicazione del compenso pattuito o altrimenti indicare i criteri specifici in base ai quali lo stesso viene determinato e devono essere proposti, negoziati, verificati o approvati dal Direttore generale di Mefop;
- nessun tipo di pagamento può essere fatto in contanti o in natura, tranne quelli relativi alla gestione della cassa interna. Dovrà risultare da apposita documentazione la giustificazione della spesa e l'indicazione del destinatario;
- le dichiarazioni rese ad organismi pubblici devono essere veritiere, univoche e complete;
- coloro che svolgono una funzione di supervisione e/o di controllo su adempimenti connessi alle succitate attività (pagamento di fatture, bonifici in uscita, ecc.) devono porre attenzione sugli adempimenti stessi e riferire tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità o anomalie;
- ad ispezioni giudiziarie o da parte di Organismi di Vigilanza e ad attività analoghe devono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati da parte del Presidente. Di tutto il procedimento relativo devono essere redatti appositi verbali da trasmettere in copia all'Organismo di Vigilanza.

Sono fatte salve le procedure di maggiore tutela previste all'interno di Mefop per lo svolgimento di attività rientranti nelle Aree a rischio.

A.5 Principi procedurali specifici

Si indicano di seguito i principi procedurali che in relazione ad ogni singola situazione delineata nelle Aree a rischio, i destinatari della presente parte speciale sono tenuti a rispettare e che - ove opportuno - devono essere integrati da specifiche procedure aziendali soggette a comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

Nell'ipotesi in cui siano riscontrate anomalie, il destinatario:

- informa l'Organismo di Vigilanza dell'operazione a rischio;
- tiene a disposizione dello stesso la documentazione;
- informa lo stesso dell'avvenuta chiusura dell'operazione.

All'Organismo di Vigilanza è demandato il compito di definire altre forme di comunicazione, nell'ipotesi in cui sia necessario adottare ulteriori cautele.

In ogni caso devono essere rispettati i principi di trasparenza e tracciabilità dell'operazione, la quale può essere oggetto di uno specifico controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Infine, lo stesso provvederà, nell'ambito delle proprie relazioni al Consiglio di Amministrazione, a rendere note le operazioni compiute nell'Area a rischio.

A.5.1 Contratti

Nei contratti con collaboratori, consulenti o fornitori in generale deve essere contenuta un'apposita clausola che regoli le conseguenze delle violazioni da parte degli stessi delle norme di cui al D.Lgs. 231/01 e del presente Modello.

A.6 Verifiche dell'Organismo di Vigilanza

I compiti dell'Organismo di Vigilanza sono:

- controllare i flussi finanziari e la documentazione di Mefop, in particolare ponendo attenzione alla fatturazione passiva e alla congruità dei compensi dei collaboratori esterni;
- verificare la coerenza delle deleghe verso l'esterno con l'eventuale sistema di deleghe interno;
- proporre aggiornamenti o istruzioni scritte relative alla condotta da tenere nelle Aree a rischio come sopra identificate;
- svolgere verifiche periodiche in ordine al rispetto delle procedure interne e valutare la loro efficienza nel prevenire i reati;
- esaminare le segnalazioni di violazione

A.7 Controlli specifici

Con riferimento all'attività di *"Partecipazione a gare pubbliche per l'erogazione di servizi nei confronti di Enti Pubblici"*, la Società ha implementato i seguenti controlli:

- il Direttore Generale, dopo una valutazione in merito alla fattibilità del progetto, esprime la decisione finale di partecipazione alla gara. Allo stesso, o a persona esplicitamente delegata, spetta l'approvazione delle offerte e dei contratti, nonché il loro eventuale riesame.
- sono presenti specifici principi e regole di condotta nel Codice Etico aventi ad oggetto la correttezza e la trasparenza dei rapporti con la clientela.

- la Società ha formalizzato le seguenti procedure:
 - una specifica procedura denominata «Procedura per la gestione di offerte e contratti» avente ad oggetto la definizione delle modalità operative, i compiti e le responsabilità assegnate:
 - ✓ nell'analisi delle richieste di offerta provenienti dai Clienti;
 - ✓ nell'individuazione di bandi di gara a cui intende partecipare;
 - ✓ nella predisposizione, elaborazione e riesame delle offerte tecniche ed economiche;
 - ✓ nel riesame dei contratti.
 - una procedura denominata «gestione documentazione» che disciplina i criteri per tenere sotto controllo i documenti e le registrazioni, definendo le specifiche modalità operative e le relative responsabilità.
- la Società ha conseguito la certificazione ISO 9001-2015.

2. PARTE SPECIALE B

B.1. Le tipologie di reati di criminalità organizzata (art. 24-ter del Decreto)

Per quanto concerne la presente parte speciale **B**, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati contemplati all'art. 24-ter del D.Lgs. 231/01.

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

Il reato è commesso da chiunque, in numero di tre o più persone, si associa allo scopo di commettere più delitti.

La fattispecie distingue i capi, ovvero coloro che promuovono, costituiscono o organizzano l'associazione da coloro che vi aderiscono con mera partecipazione, ritenendo il reato più grave nella prima ipotesi.

Il reato è aggravato se il numero degli associati è uguale o maggiore a dieci e nel caso in cui gli associati scorrono in armi per le pubbliche vie.

Il reato associativo si caratterizza per tre elementi fondamentali costituiti:

- a.** da un vincolo associativo tendenzialmente permanente
- b.** dall'indeterminatezza del programma criminoso
- c.** dall'esistenza di una struttura organizzativa, sia pur minima

Elemento essenziale è l'accordo associativo.

L'associazione per delinquere sussiste per il solo fatto dell'esistenza di un permanente vincolo associativo a fini criminosi, indipendentemente dalla effettiva commissione degli illeciti e dalla partecipazione agli stessi di tutti gli associati.

Il dolo del delitto di associazione per delinquere è costituito dalla coscienza e volontà di compiere un atto di associazione e di contribuire attivamente con esso alla vita della stessa.

B.2 Aree a rischio

Con precipuo riferimento ai reati oggetto della presente Parte Speciale B, le Linee Guida evidenziano, con riguardo alla inventariazione degli ambiti aziendali, che non è possibile escludere aprioristicamente alcun ambito di attività, poiché tali reati potrebbero interessare la totalità delle componenti aziendali. Ne consegue che tutte le aree di Mefop sono potenzialmente a rischio di inadempimento.

In occasione dell'implementazione dell'attività di mappatura delle attività a rischio, sono state individuate, per ciascuno dei reati sopra indicati, le attività "a rischio di reato", ovvero quelle specifiche attività al cui espletamento è connesso il rischio di commissione dei reati in esame.

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, ai fini della presente Parte Speciale "B" del Modello, *le aree* ritenute più specificamente a rischio risultano essere le seguenti:

- gli approvvigionamenti di beni e servizi e le prestazioni professionali;
- le attività relative agli adempimenti societari ed ai rapporti istituzionali con i Soci, anche in relazione al controllo contabile e agli adempimenti societari, e alla predisposizione della documentazione relativa ai valori di stipendi, oneri sociali, accantonamento TFR nonché alla predisposizione del libro unico;
- le attività di produzione di documentazione/informazione necessaria per la decisione dei soci in fase assembleare.

B.3 Destinatari della parte speciale: principi generali di attuazione e di comportamento

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere *dai soggetti apicali e dai dipendenti di Mefop*.

Obiettivo della presente parte speciale è che tutti i destinatari, nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle Aree a rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno assume nei confronti *di Mefop*, si conformino alle regole di condotta previste nella presente parte speciale, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati di *criminalità organizzata*.

In particolare, la presente parte speciale ha la funzione di:

- fornire ai destinatari un elenco esemplificativo di operazioni considerate sospette o anomale ai fini dell'applicazione delle norme relative ai reati di criminalità organizzata;
- fornire un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici cui i destinatari *di Mefop* devono attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti operativi necessari al fine di esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandate.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli esponenti di Mefop sono tenuti in generale a conoscere e rispettare le regole contenute nel seguente documento:

- Codice etico

La presente parte speciale prevede a carico dei destinatari, in considerazione delle diverse posizioni e obblighi che ciascuno assume nei confronti di Mefop nell'ambito dell'esercizio delle attività considerate a rischio, l'espresso divieto di:

- porre in essere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare i reati sopra descritti (art. 24-ter del D.Lgs. 231/01);
- utilizzare anche occasionalmente modalità operative tali da consentire o agevolare la commissione dei reati della presente parte speciale;
- porre in essere comportamenti che, non costituendo di per sé le ipotesi di reato sopra descritte, possano potenzialmente diventarlo.

B.4 Principi procedurali specifici

Si indicano di seguito i principi procedurali che in relazione ad ogni singola situazione delineata nelle Aree a rischio, i destinatari della presente parte speciale sono tenuti a rispettare e che – ove opportuno – devono essere integrati da specifiche procedure aziendali soggette a comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di Collaboratori esterni, Clienti, Partner e Fornitori anche stranieri;
- segnalare all'Organismo di Vigilanza eventuali operazioni ritenute sospette e, potenzialmente, parte di movimenti finanziari per gli scopi delittuosi di cui alla presente Parte Speciale;
- non utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;
- assicurare la ricostruzione delle operazioni e della documentazione aziendale attraverso la registrazione dei dati in appositi archivi.

B.5 Verifiche dell'Organismo di Vigilanza

I compiti dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati della presente parte speciale sono:

- proporre aggiornamenti alle istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a rischio;
- verificare il rispetto delle procedure contenute nel Modello;

- esaminare le eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed operare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni.

Le citate comunicazioni vanno svolte di concerto con gli altri organi di Mefop a ciò preposti (ad esempio Collegio dei Sindaci).

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai poteri e doveri dell'Organismo di Vigilanza e il suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale. Tali controlli sono diretti a verificare la corretta applicazione dei principi e delle regole generali di comportamento del presente Modello. Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l'idoneità delle procedure interne adottate, il rispetto delle stesse da parte di tutti i Destinatari e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso.

Inoltre, i compiti dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati di cui alla presente Parte Speciale sono:

- proporre che vengano costantemente aggiornate le procedure aziendali relative alla prevenzione dei reati contemplati nella presente Parte Speciale;
- monitorare sul rispetto delle procedure interne per la prevenzione dei suddetti reati;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli Organi Sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

3. PARTE SPECIALE C

C.1 Le tipologie di reati societari (art. 25-ter del Decreto)

Per quanto concerne la presente parte speciale C, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati corrispondenti a quelli contemplati dall' art. 25-ter del Decreto, tenuto conto degli aggiornamenti intervenuti ad opera della legge n.69/2015 che ha modificato gli artt. 2621 e 2622 c.c. e ha introdotto gli artt..2621-bis e 2621-ter c.c. In particolare, l'art. 2622 c.c. oggi rubricato "False comunicazioni sociali delle società quotate" si ritiene un reato presupposto non applicabile a Mefop.

Dall'elenco dei reati sono esclusi quelli diretti alla tutela del capitale sociale (art. 2626, 2628, 2629 cod. civ. e art. 2632 e 2633 cod. civ.) perché le operazioni societarie nell'ambito delle quali potrebbero verificarsi le fattispecie di reati indicate non possono essere materialmente compiute nell'ambito di Mefop, attesa la particolare natura della società che ha come azionista di maggioranza il MEF ed un regime di circolazione delle azioni vincolato.

Inoltre, si è ritenuto di estromettere dalla presente parte speciale anche il reato di falso in prospetto di cui all'art.173-bis TUF; la ragione risiede nel fatto che Mefop non predispone prospetti così come definiti dalla norma, ossia documenti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione ai mercati regolamentati ovvero da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio.

Da ultimo, si segnala infine il D.Lgs. 2 marzo 2023, n. 19, di «Attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere».

Con specifico riferimento al D.Lgs. 231/2001, l'art. 55 del Decreto (Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231) ha modificato l'art. 25-ter del D.Lgs. n. 231/2001, inserendo il nuovo delitto di «False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare», previsto e punito dall'art. 54 del D.Lgs. n. 19/2023.

Quanto alle suddette modifiche, il rischio potenziale di applicabilità alla realtà operativa di Mefop S.p.A. del reato di cui all'art. 54 del D.Lgs. n. 19/2023, è stato ritenuto remoto, in considerazione dell'estraneità delle condotte tipiche previste dalle fattispecie in esame all'attività svolta dalla Società, nonché della necessaria realizzazione dell'interesse o vantaggio.

I. Falsità in comunicazioni e informazioni sociali

False comunicazioni sociali e Fatti di lieve entità (artt. 2621 c.c. e 2621-bis c.c.)

Il reato di false comunicazioni sociali si configura allorquando gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili e societari, i sindaci e i liquidatori, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, procedano alla esposizione, all'interno dei bilanci, delle relazioni o delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero (ancorché oggetto di valutazione), ovvero alla mancata indicazione, nei medesimi documenti, di informazioni, la cui comunicazione è prescritta dalla legge, riguardanti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo a cui appartiene, con modalità concretamente idonee ad indurre altri in errore.

Il reato si configura anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi

L'art.2621-bis c.c. prevede l'applicazione di una pena inferiore se i fatti descritti all'art.2621 c.c. sono "di lieve entità" tenuto conto della natura e delle dimensioni della società o degli effetti della condotta. Inoltre, l'art.2621-ter c.c. (introdotto sempre dalla Legge n.69/2015) prevede l'esclusione della punibilità per fatti di particolare tenuità, di cui all'art.131-bis c.p., in base ad una valutazione del giudice fondata prevalentemente sull'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori.

Ai fini dell'integrazione degli elementi costitutivi delle fattispecie criminose all'esame, si precisa che:

- le informazioni false o omesse devono essere tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale appartiene;
- la responsabilità sussiste anche nel caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;
- la condotta deve essere realizzata con modalità concretamente idonee ad indurre altri in errore con l'intenzione di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

Omessa comunicazione dei conflitti di interessi (art. 2629-bis cod.civ.)

La norma incrimina la violazione degli obblighi previsti dall'art. 2391 cod. civ., da parte di un amministratore di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o esteri o diffusi

fra il pubblico in maniera rilevante (art. 116 TUF) se della predetta violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

Inoltre, la stessa disposizione legislativa impone agli amministratori delle S.p.A. di dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Gli amministratori delegati devono altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale.

L'amministratore unico deve anche darne notizia alla prima assemblea utile.

II. Tutela penale del regolare funzionamento della società

Impedito controllo (art. 2625 cod. civ.)

Tale ipotesi di reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti o con altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci e ad altri organi sociali (collegio sindacale). Per tali ipotesi è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria.

Qualora la condotta abbia cagionato un danno ai soci, la pena è della reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa. L'illecito può essere commesso solo dagli amministratori.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 cod. civ.)

La fattispecie consiste nel determinare la maggioranza in assemblea con atti simulati o fraudolenti, allo scopo di procurare per sé o per altri un ingiusto profitto.

Si tratta di un reato comune e in quanto tale può essere posto in essere da chiunque.

La giurisprudenza ritiene integrato l'illecito penale anche quando la condotta vietata abbia provocato soltanto il conseguimento di un quorum, che altrimenti non sarebbe stato ottenuto.

III. Tutela penale contro le condotte corruttive (aggiornamento ex D.Lgs 38/2017)

Corruzione tra privati (art.2635, comma 3, c.c.)

La norma punisce chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori o persone sottoposte alla vigilanza o direzione di questi.

Istigazione alla corruzione tra privati (art.2635 - bis c.c.)

Il reato consiste nella offerta, promessa o dazione di denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

Art.25-ter, comma 1, lett.- s-bis)

s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del Codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

IV. Tutela penale del capitale sociale

Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art.2627 c.c.)

La condotta criminosa di tale reato, di natura contravvenzionale, consiste nel ripartire gli utili od acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Occorre tener presente che la ricostituzione degli utili o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori (reato proprio).

V. Tutela penale contro le frodi

Aggiotaggio (art. 2637 cod. civ.)

Tale reato consiste nel diffondere notizie false o nel realizzare operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei, a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione nelle negoziazioni in un mercato regolamentato ovvero nell' incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone su banche o gruppi bancari.

VI. Tutela penale delle funzioni di vigilanza

Ostacolo all' esercizio delle funzioni pubbliche delle Autorità di Vigilanza (art. 2638 cod. civ.)

Il reato può essere commesso da amministratori, direttori, sindaci, dirigenti preposti alla redazione della documentazione contabile societaria, liquidatori di società sottoposte per legge ad autorità di pubblica vigilanza i quali:

- nelle comunicazioni alle predette autorità, previste in base alla legge, al fine di ostacolare la funzione di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società;
- ovvero allo stesso fine, occultando, con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, fatti che avrebbero dovuto essere comunicati e concernenti la medesima situazione economico, finanziaria o patrimoniale;
- ovvero anche con il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza svolte da parte di pubbliche autorità, attuato consapevolmente e in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle autorità medesime.

La responsabilità sussiste anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

C.2 Aree a rischio

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificatamente a rischio risultano essere ai fini della parte speciale C del presente Modello le seguenti:

- predisposizione delle comunicazioni sociali riguardo alla situazione economica, finanziaria o patrimoniale, come per esempio bilancio e situazione semestrale;
- predisposizione di comunicazioni alle Autorità pubbliche di vigilanza (per esempio Corte dei Conti, MEF, ecc.);
- comunicazioni delle situazioni di conflitti d'interesse da parte dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- con specifico riguardo ai reati di corruzione tra privati le aree di attività che si espongono maggiormente al rischio di perpetrare condotte corruttive sono quelle dedite, di volta in volta, alla negoziazione per la stipula di contratti di fornitura di servizi ai clienti e alla relativa fase di erogazione.

C.3 Destinatari della parte speciale: principi generali di attuazione e di comportamento

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai membri del Consiglio di Amministrazione, dal Presidente e Direttore generale di Mefop e dal Responsabile che coordina la tenuta delle scritture contabili di Mefop, ovvero da parte dei soggetti sottoposti a seconda della tipologia dei reati.

Obiettivo della presente parte speciale è che tutti i destinatari, nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle Aree a rischio, e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno assume nei confronti di Mefop, si adeguino alle regole di condotta conformi a quanto previsto nella parte speciale B, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati societari precedentemente elencati.

In particolare, la presente parte speciale ha la funzione di:

- fornire un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici cui i destinatari devono attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza e ai membri del Consiglio di Amministrazione chiamati a collaborare con il medesimo, gli strumenti operativi necessari al fine di esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica agli stessi demandate.

Nell'espletamento delle loro attività o funzioni, oltre alle regole del presente Modello, i Destinatari sono tenuti, in generale a rispettare le regole contenute nei presenti atti:

- Codice etico;
- regole di *Corporate Governance*;
- regolamento interno per la gestione e il trattamento delle informazioni riservate e per la comunicazione all'esterno di documenti e informazioni;
- istruzioni normative relative alla redazione dei bilanci delle S.p.A.

La presente parte speciale prevede a carico dei destinatari, in considerazione delle diverse posizioni e obblighi che ciascuno assume nei confronti di Mefop nell'ambito di espletamento delle attività considerate a rischio, l'obbligo di:

- evitare di porre in essere comportamenti tali da configurare i reati di cui all'art. 25-ter del D.Lgs. 231/01;
- evitare di porre in essere condotte che, se anche non costituenti reato, siano considerate ai margini di quanto previsto dalle fattispecie penali;

- tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e di regolamenti, nonché delle procedure interne, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche, al fine di fornire in generale un'informazione veritiera e appropriata sulla situazione economico e finanziaria di Mefop;
- assicurare il regolare funzionamento di Mefop e degli Organi sociali, garantendo e agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge da parte del Collegio dei Sindaci;
- effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di controllo (MEF e Corte dei Conti), non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni da queste esercitate.

Perciò in particolare è fatto divieto di:

- predisporre o comunicare dati falsi, o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realtà, riguardo alla situazione economica, finanziaria e patrimoniale di Mefop;
- omettere di comunicare dati ed informazioni richieste dalla normativa e dalle procedure in vigore riguardo alla situazione economica, finanziaria e patrimoniale di Mefop;
- non attenersi ai principi e alle prescrizioni contenute nelle disposizioni legislative per la redazione dei bilanci di Mefop;
- alterare o comunque non riportare in modo corretto i dati e le informazioni destinate alla stesura dei prospetti informativi;
- presentare i dati e le informazioni utilizzate in modo tale da fornire una rappresentazione non corretta e veritiera sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale di Mefop nonché sull'evoluzione delle relative attività;
- tenere comportamenti che impediscano materialmente o siano comunque in grado di ostacolare lo svolgimento dell'attività di controllo della gestione sociale da parte del Collegio dei Sindaci;
- porre in essere, in occasione dell'Assemblea, atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione dell'attività assembleare;
- esporre nella documentazione trasmessa alle Autorità di vigilanza fatti non rispondenti al vero oppure occultare fatti concernenti la situazione economico, finanziario e patrimoniale di Mefop;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni da parte delle Autorità di pubblica vigilanza, anche in sede di ispezione come per esempio

- espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti;
- omettere di effettuare con la dovuta chiarezza, completezza e tempestività, nei confronti delle Autorità in questione:
 - le comunicazioni, periodiche e non, previste dalla legge e dalla normativa di settore;
 - la trasmissione di dati e documenti previsti dalla normativa in vigore e/o specificatamente richieste dalle Autorità.

C.4 Principi procedurali specifici

Si indicano di seguito i principi procedurali che, in relazione ad ogni singola situazione delineata nelle Aree a rischio, i destinatari sono tenuti a rispettare e che - ove opportuno - devono essere integrate da specifiche procedure interne oppure soggette a comunicazione all'Organismo di Vigilanza:

- nell'attività di predisposizione delle comunicazioni ai soci e al pubblico in generale, contenente informazioni e dati sulla situazione economica, finanziaria o patrimoniale di Mefop e in particolare ai fini della formazione del bilancio, dovranno essere seguiti i principi dettati dalla normativa in vigore;
- nell'attività di predisposizione dei prospetti informativi relativi all'andamento di Mefop dovranno essere svolti dei programmi formativi per tutti i soggetti coinvolti nell'attività, fornendo da un lato un adeguato supporto per svolgere l'attività richiesta e dall'altro lato rendendo gli stessi edotti relativamente alle fattispecie/ipotesi che siano in grado di integrare un illecito penale. Nell'ambito delle attività proprie del Collegio dei Sindaci:
 - devono essere identificate o identificabili le persone addette alla trasmissione della documentazione;
 - deve essere data possibilità al Collegio di prendere contatto con l'Organismo di Vigilanza per verificare congiuntamente situazioni che possano presentare aspetti di criticità in relazione alle ipotesi di reato considerate;
- nelle attività di trattamento, gestione e comunicazione verso l'esterno di notizie o dati riguardanti Mefop, è fatto obbligo di attenersi a quanto previsto nelle procedure interne in materia di informazioni riservate o privilegiate e a quanto precisato in proposito dal Codice etico;

- nella predisposizione di comunicazioni alle Autorità di vigilanza occorrerà prestare particolare attenzione al rispetto:
 - delle leggi e della normativa secondaria di settore concernenti le comunicazioni, periodiche e non, da inviare a tali Autorità;
 - degli obblighi di trasmissione delle Autorità suddette di dati e di documenti previsti dalle norme in vigore ovvero richieste specificatamente dalle predette Autorità;
 - degli obblighi di collaborazione da fornire nel corso di eventuali accertamenti ispettivi;
- con specifico riguardo all'obiettivo di scongiurare condotte corruttive è fatto divieto di:
 - effettuare illecite elargizioni di denaro e comunque tali da influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un vantaggio per Mefop;
 - distribuire omaggi, regali o prestazioni di ogni natura, al di fuori di consolidate prassi aziendale (così come specificato nel Codice etico);
 - effettuare pagamenti in contanti o in natura, eccetto quelli relativi alla gestione della cassa interna e comunque entro i limiti previsti dalla vigente normativa in materia di trasferimento di contanti. In particolare, dovrà comunque risultare da apposita documentazione la giustificazione della spesa e l'indicazione del destinatario.

C.4.1 Contratti

Nei contratti con collaboratori, consulenti o fornitori in generale deve essere contenuta un'apposita clausola che regoli le conseguenze delle violazioni da parte degli stessi delle norme di cui al D.Lgs. 231/01 e del presente Modello.

C.5 Verifiche dell'Organismo di Vigilanza

Di seguito i compiti dell'Organismo di Vigilanza.

- In relazione ai reati societari:
 - procedere a verifiche periodiche, al fine di accertare l'osservanza della normativa societaria e di *Corporate Governance*, nonché il relativo rispetto da parte di Amministratori e Dipendenti;
 - proporre, ove del caso, al Consiglio di Amministrazione, istruzioni e procedure da tenere nelle Aree a rischio come sopra individuate.
- Con riferimento al bilancio:

- procedere ad almeno un incontro con il Collegio dei Sindaci e il responsabile della redazione del bilancio, prima della sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, allo scopo di analizzare eventuali fattispecie rilevanti;
- monitorare le procedure interne e verificare le segnalazioni ricevute.
- Con riferimento alle altre attività di rischio:
 - monitorare l'efficacia delle procedure interne volte a prevenire la commissione di reati;
 - proporre aggiornamenti o istruzioni scritte relative alla condotta da tenere nelle Aree a rischio come sopra identificate;
 - esaminare le segnalazioni di violazione.

4. PARTE SPECIALE D

D.1 Le tipologie di reati in materia di abusi di mercato (art. 25-sexies del Decreto)

Per quanto concerne la parte speciale **D**, si provvede a riportare di seguito le fattispecie di reato e di illeciti amministrativi di abuso di mercato disciplinate dal nuovo Titolo I-bis, Capo II, Parte V rubricato “*Abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato*”.

In base alla nuova disciplina la società/ente, potrà essere considerata responsabile qualora vengano commessi nel suo interesse, anche non esclusivo, o a suo vantaggio, da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della società o che esercitano anche di fatto l'amministrazione o il controllo della società:

- *Reati di Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF) o di manipolazione del mercato (art. 185 TUF)*
- *Altre fattispecie in materia di abusi di mercato (Art. 187-quinquies TUF)*

Nel caso in cui la condotta illecita posta in essere integri gli estremi del reato la responsabilità della società/ente trova fondamento nell'art. 25-sexies del Decreto; nel caso in cui, al contrario, la condotta sia da classificarsi come illecito amministrativo, la società sarà responsabile ex art. 187-quinquies TUF.

La disposizione contenuta nell'art. 25-sexies del Decreto, ha ampliato le categorie dei reati - presupposto della responsabilità amministrativa degli enti includendovi anche le ipotesi di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato.

Si descrivono di seguito le singole fattispecie richiamate dalla norma:

Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF)

Tale ipotesi di reato si configura a carico di chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014;
- c) raccomanda o induce altri, sulla base di tali informazioni, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

La pena di cui al comma 1 dello stesso articolo si applica a chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o dell'esecuzione di attività delittuose, commette taluno dei fatti di cui al medesimo comma 1.

Fuori dei casi di concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo, è punito chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 e conoscendo il carattere privilegiato di tali informazioni, commette taluno dei fatti di cui al comma 1.

Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la pena della multa può essere aumentata fino al triplo o fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando i fatti di cui ai commi 1, 2 e 3 riguardano condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del Reg. (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010.

Manipolazione del mercato (art. 185 TUF)

Tale ipotesi di reato si configura a carico di chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizii concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014/1054. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

D.1.1 La responsabilità della società dipendente dagli illeciti amministrativi in materia di abusi di mercato (art. 187-quinquies TUF)

La nuova disposizione contenuta nell'art. 187-quinquies TUF ha introdotto una specifica ipotesi di responsabilità amministrativa a carico degli enti per gli illeciti amministrativi in materia di abuso di mercato (art. 187-bis e art. 187-ter TUF), commessi nel loro interesse anche non esclusivo, o a loro vantaggio da soggetti aziendali in posizioni apicali o da persone a loro subordinate.

Si descrivono di seguito le fattispecie richiamate dall'art. 187-quinquies TUF:

Illecito amministrativo di abuso di informazioni privilegiate (art. 187-bis TUF)

L'illecito si differenzia dalla corrispondente fattispecie delittuosa, in quanto non viene richiesto in capo al soggetto attivo l'elemento soggettivo del dolo. Inoltre, i divieti menzionati all'art. 187-bis TUF, trovano applicazione anche nei confronti di coloro che, entrando in possesso di un'informazione, conoscevano o potevano conoscere secondo l'ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle informazioni stesse.

Si richiama l'attenzione sul fatto che anche il tentativo può rilevare ai fini dell'applicabilità di tale disciplina.

Illecito amministrativo di manipolazione del mercato (art. 187-ter TUF)

Per quanto riguarda la manipolazione del mercato la definizione data per l'illecito amministrativo comprende le seguenti fattispecie:

- a.** operazioni o ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo degli strumenti finanziari;

- b.** operazioni o ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;
- c.** operazioni o ordini di compravendita che utilizzano artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente;
- d.** altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

Per gli illeciti di cui alle prime due lettere non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi dimostri di aver agito per motivi legittimi e in conformità alla prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.

D.2 Le informazioni privilegiate

La nozione di informazione privilegiata rappresenta il fulcro attorno al quale ruota l'intera disciplina dell'*insider trading*.

Secondo l'art. 181 TUF s'intende per informazione privilegiata un'informazione che presenti le seguenti caratteristiche:

- sia di carattere preciso, nel senso che:
 - deve riferirsi ad un complesso di circostanze esistenti o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà;
 - deve essere sufficientemente specifica in modo da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell' evento di cui sopra sui prezzi degli strumenti finanziari;
- che non sia stata ancora resa pubblica;
- che concerne direttamente (corporate information, fatti generati o provenienti dalla società emittente) o indirettamente (market information, fatti generati al di fuori della sfera dell'emittente e che abbiano un significativo riflesso sulla market position dell'emittente) uno o più emittenti, strumenti finanziari, o uno o più strumenti finanziari.

Per informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di strumenti finanziari (informazioni *price sensitive*) si intende l'informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi sul quale fondare le proprie decisioni d'investimento.

Relativamente alla nozione di strumenti finanziari, si segnala che, ai sensi dell'art. 180 TUF, s'intendono per strumenti finanziari quelli elencati nell'art. 1, comma 2, dello stesso TUF ed ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea.

D.3 Aree a rischio

In relazione agli illeciti e alle condotte sopra esplicitate, le aree di attività ritenute più specificatamente a rischio, risultano essere ai fini della presente parte speciale D del Modello, le seguenti:

- gestione dell'informativa pubblica, quali ad esempio rapporti con clienti, soci, università, giornalisti e altri rappresentanti dei mezzi di comunicazione nonché organizzazione e partecipazione a incontri in qualunque forma tenuti con i soggetti appena citati;
- gestione di dati/informazioni privilegiati, quali ad esempio dati contabili di periodo, obiettivi quantitativi concernenti l'andamento della gestione, nuove iniziative di particolare rilievo, comunicazioni al pubblico;
- redazione dei documenti e dei prospetti informativi relativi a Mefop e destinati al pubblico per legge o per decisione del Consiglio di Amministrazione;
- gestione di informazioni privilegiate relative a società con cui Mefop è in relazione (es. conoscenza di rilevanti controversie, informazioni relative ai pagamenti dei dividendi, decisioni dell'Autorità di concorrenza e del mercato relative a società quotate, conclusione di contratti rilevanti, cambiamento di personale strategico, omissioni contributive a fondi pensione soci o clienti, ecc.);
- analisi relative a strumenti finanziari o a società emittenti, soprattutto se contengono raccomandazioni d'investimento.

D.4 Destinatari della parte speciale: principi generali di attuazione e di comportamento

La presente parte speciale si riferisce a condotte poste in essere dai soggetti apicali, con particolare riferimento agli Amministratori, e dai dipendenti Mefop.

Obiettivo della presente parte speciale è che tutti i destinatari, nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle Aree a rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno assume nei confronti di Mefop, si conformino alle regole di condotta enunciate nella presente parte speciale, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato.

In particolare, la presente parte speciale ha la funzione di:

- fornire ai destinatari un elenco esemplificativo delle operazioni maggiormente rilevanti per Mefop considerate quali operazioni integranti abusi di mercato o operazioni sospette, per il cui compimento è necessaria la sussistenza di un giustificato motivo;

- fornire un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici cui i destinatari di Mefop devono attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti operativi necessari al fine di esercitare l'attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandate.

D.5 Operazioni vietate

Qui di seguito sono riportati alcuni esempi di operazioni vietate, ossia tali da integrare un illecito abuso di mercato:

- negoziazione diretta e/o indiretta posta in essere utilizzando informazioni ricevute da terzi in forza di rapporti contrattuali, inerenti azioni e/o obbligazioni di società aderenti a Mefop o di altre società, nel caso in cui l'operazione stessa sia svolta al fine di far conseguire un vantaggio a Mefop;
- comunicazione a terzi di informazioni privilegiate nel caso in cui esse siano volte a favorire e/o a far conseguire un vantaggio ai soci o clienti di Mefop;
- raccomandazioni a terzi o l'induzione sempre sul fondamento d'informazioni privilegiate ad effettuare operazioni di acquisto, vendita o operazioni di altro genere su strumenti finanziari, qualora la realizzazione di tale operazione sia volta a favorire o comunque a far conseguire un vantaggio a Mefop;
- diffusione d'informazioni false o fuorvianti con l'intenzione di muovere il prezzo di un titolo di un contratto derivato o di un'attività sottostante verso una direzione che favorisce una posizione aperta su tali strumenti finanziari o attività o favoriscono un'operazione già pianificata dal soggetto che diffonde l'informazione;
- condotte che comportano l'inserimento d'informazioni su internet o la diffusione di comunicati stampa che contengono affermazioni false o fuorvianti su una società emittente, nella consapevolezza delle falsità dell'informazioni e che è diffusa allo scopo di creare una falsa apparenza.

D.5.1 Operazioni sospette

Si riporta un esempio di condotta suscettibile di essere interpretato come finalizzato alla realizzazione di un illecito inerente l'abuso di mercato. Condotte di questo genere possono essere

tenute purché sussista un giustificato motivo e, nei casi maggiormente delicati, siano specificatamente autorizzate, a seguito di un parere dell'Organismo di Vigilanza:

- partecipazione a gruppi di discussione, anche alla presenza di mass media, aventi per oggetto strumenti finanziari o emittenti di strumenti finanziari, quotati o non quotati;

La presente parte speciale prevede a carico dei destinatari, in considerazione delle diverse posizioni e obblighi che ciascuno assume nei confronti di Mefop nell'ambito di espletamento delle attività considerate a rischio, l'espresso divieto di:

- porre in essere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare i reati sopra descritti (art. 25 *sexies* del Decreto);
- utilizzare anche occasionalmente le strutture, i mezzi informatici o quant'altro sia in dotazione di Mefop allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati della presente parte speciale;
- diffondere in qualsiasi modo informazioni di carattere riservato e/o privilegiato.

D.6 Principi procedurali specifici

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione finanziaria, oltre alle regole del presente Modello, i destinatari sono tenuti in generale ad attenersi ai principi contenuti nei seguenti documenti:

- Codice etico;
- regole di *Corporate Governance*;
- predisposizione di registri delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate da trattenere ed aggiornare periodicamente da parte della Direzione di Mefop;
- procedure per i comunicati stampa.

Al fine di consentire all'Organismo di Vigilanza di acquisire tutti gli elementi informativi necessari per l'espletamento del suo incarico, lo stesso dovrà essere tempestivamente informato:

- dell'emissione di comunicati stampa attinenti a strumenti finanziari.

Sono ammesse sotto responsabilità di chi le attua, eventuali deroghe alle procedure del presente Modello, nei soli casi di particolare urgenza nella formazione e nell'attuazione della decisione o in caso d'impossibilità temporanea al rispetto delle procedure.

In tali casi è inviata immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza ed è sempre richiesta la successiva ratifica da parte del soggetto competente.

D.6.1 Contratti

Nei contratti con collaboratori, consulenti o fornitori in generale deve essere contenuta un'apposita clausola che regoli le conseguenze delle violazioni da parte degli stessi delle norme di cui al D.Lgs. 231/01 e del presente Modello.

D.7 Verifiche dell'Organismo di Vigilanza

I compiti dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati e gli illeciti di abuso di mercato sono i seguenti:

- proporre aggiornamenti alle istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a rischio;
- svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure contenute nel Modello;
- esaminare le eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuazione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
- coordinarsi con le funzioni competenti per monitorare i dati dalla gestione della tesoreria e segnalare eventuali aspetti di rischio.

5. PARTE SPECIALE E

E.1 La tipologia di reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies del Decreto)

Per quanto concerne la presente Parte speciale E, si provvede qui di seguito a fornire l'elenco dei reati in essa contemplati, indicati nell'art. 25-septies del Decreto.

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui si cagioni involontariamente la morte di una persona.

Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui si cagionino involontariamente ad una persona lesioni gravi o gravissime. Le lesioni si considerano gravi nel caso in cui: a) dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; b) il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo (art. 583, comma 1, c.p.).

Le lesioni si considerano gravissime se dal fatto deriva: a) una malattia certamente o probabilmente insanabile; b) la perdita di un senso; c) la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; d) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso (art. 583, comma 2, c.p.).

Ai fini della integrazione dei suddetti reati, non è richiesto l'elemento soggettivo del dolo, ovvero la coscienza e la volontà di cagionare l'evento lesivo, ma la mera negligenza, impudenza o imperizia del soggetto agente, ovvero l'inosservanza da parte di quest'ultimo di leggi, regolamenti, ordini o discipline (art. 43 c.p.).

L'applicabilità di tali reati a Mefop è stabilita direttamente dalla legge come specificato negli articoli 3 e 30 del D. Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro):

Campo di applicazione (Art. 3)

1. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici e a tutte le tipologie di rischio.

Si precisa che l'elemento essenziale ed unificante delle varie e possibili forme di responsabilità del datore di lavoro ai fini dell'applicabilità dell'art. 25-septies del D.Lgs. n. 231/2001, è uno solo ed è rappresentato dalla mancata adozione di tutte le misure di sicurezza e prevenzione tecnicamente possibili e concretamente attuabili alla luce dell'esperienza e delle più avanzate conoscenze tecnico-scientifiche.

Il novero degli obblighi in materia antinfortunistica si accresce ulteriormente ove si consideri che l'obbligo di sicurezza in capo al datore di lavoro non può intendersi in maniera esclusivamente statica quale obbligo di adottare le misure di prevenzione e sicurezza nei termini sopra esposti (forme di protezione oggettiva) ma deve intendersi anche in maniera dinamica implicando l'obbligo di informare e formare i lavoratori sui rischi propri dell'attività lavorativa e sulle misure idonee per evitare i rischi o ridurli al minimo (forme di protezione soggettiva).

Modelli di organizzazione e di gestione (Art. 30)

1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa (...) di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi (...)

5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL (...) o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui ai commi precedenti per le parti corrispondenti.

E.2 Aree a rischio

Tutte le Aree aziendali sono potenzialmente a rischio di inadempimento ai dettami richiesti dalla normativa relativa alla sicurezza sul lavoro.

Nell'ottica della previsione di un sistema integrato di controllo, si deve fare riferimento al Responsabile dei servizi di prevenzione e protezione (RSPP) in quanto qualificabile come controllo tecnico-operativo (o di primo grado), e all'Organismo di Vigilanza incaricato del controllo sulla efficienza ed efficacia delle procedure rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 (o di secondo grado).

E.3 Destinatari della Parte speciale: principi generali di comportamento e di attuazione

La presente Parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, sindaci, dirigenti e dipendenti (“Esponenti Aziendali”) di Mefop, nonché da Collaboratori esterni e Partner, come già definiti nella Parte Generale (qui di seguito tutti definiti i “Destinatari”).

I Destinatari devono in generale conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- il Codice etico di Gruppo;
- le regole di *Corporate Governance*;
- la normativa prevenzionistica vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- ogni altra documentazione relativa al sistema di controllo interno in essere nella Società.

La presente parte speciale, prevede l'espresso divieto a carico di tutti i Destinatari, come sopra individuati (limitatamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e nei codici comportamentali adottati e agli obblighi contemplati nelle specifiche clausole contrattuali) di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-*septies* del d.lgs. 231/2001);
- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente parte speciale.

Si precisa che in materia di salute e sicurezza sul lavoro, Mefop si è dotato di una struttura organizzativa conforme a quella prevista dalla normativa prevenzionistica vigente, nell'ottica di eliminare, ovvero, laddove ciò non sia possibile, ridurre - e quindi gestire - i rischi per i lavoratori; sono stati, inoltre, definiti i compiti e le responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro a partire dal Datore di Lavoro fino al singolo Lavoratore.

Per i principi generali di comportamento si rimanda, pertanto, al Documento Generale di Valutazione Rischi predisposto ai sensi del D. Lgs. 81/08 nonché a tutte le procedure interne in tema di sicurezza sul lavoro.

E.4 Principi procedurali specifici

Per le operazioni relative all'espletamento e gestione degli adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008 i protocolli di controllo specifici prevedono che:

- siano definiti un budget, i piani annuali e pluriennali di investimento e programmi specifici al fine di identificare e allocare le risorse necessarie per il raggiungimento di obiettivi in materia di salute e sicurezza;
- siano definite procedure, ruoli e responsabilità in merito alle fasi dell'attività di predisposizione e attuazione del sistema di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori;
- siano definiti, in coerenza con le disposizioni di legge vigenti in materia, meccanismi atti a garantire:
 - la valutazione e il controllo periodico dei requisiti di idoneità e professionalità del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione ("RSPP");
 - l'indicazione delle competenze minime, del numero, dei compiti e delle responsabilità dei lavoratori addetti ad attuare le misure di emergenza, di prevenzione incendi e di primo soccorso;
 - il processo di nomina e relativa accettazione da parte del Medico Competente, con evidenza delle modalità e della tempistica in caso di avvicendamento nel ruolo;
 - la predisposizione e l'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi ("DVR") per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro;
 - un modello di monitoraggio organizzato e continuo dei dati/indicatori che rappresentano le caratteristiche principali delle varie attività costituenti il sistema di prevenzione e protezione;
 - reportistiche periodiche (almeno annuali) al Consiglio di Amministrazioni in merito all'andamento degli infortuni sul lavoro;
- siano individuati i requisiti e le competenze specifiche per la conduzione delle attività di audit sul modello di salute e sicurezza dei lavoratori, nonché le modalità e le tempistiche delle verifiche sullo stato di attuazione delle misure adottate;
- sia pianificata un'attività di informazione e formazione specifica per i neo-assunti connessa alle mansioni che verranno svolte e ai rischi alle stesse correlati;

- sia predisposto annualmente il programma di formazione generale, tenendo in considerazione gli specifici rischi cui sono sottoposti tutti i lavoratori, le eventuali modifiche legislative intervenute nel periodo, nonché le modifiche rilevanti dei processi o delle tecnologie, tali da richiedere l'acquisizione di nuove conoscenze/capacità del personale;
- siano previsti flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza in merito a eventuali ispezioni effettuate presso Mefop da autorità di controllo competenti in materia di sicurezza e salute sul lavoro, verbali contenenti prescrizioni e infortuni con prognosi superiore a quaranta giorni;
- sia predisposto ed organizzato un piano di formazione del Personale azienda e di comunicazione interna sui contenuti del decreto e del Modello.

Resta inteso che la violazione delle regole comportamentali e dei protocolli di controllo specifici legittima Mefop all'applicazione del sistema sanzionatorio di cui al paragrafo 12 della Parte Generale del presente Modello.

E.5 Verifiche dell'Organismo di Vigilanza

I compiti dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati relativi alla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro sono i seguenti:

- vigilanza sull'effettività del modello, che si sostanzia nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti ed il modello istituito;
- disamina in merito all'adeguatezza del modello, ossia della sua reale (e non meramente formale) capacità di prevenire, in linea di massima, i comportamenti non voluti;
- analisi circa il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del modello;
- cura del necessario aggiornamento in senso dinamico del modello, nell'ipotesi in cui le analisi operate rendano necessario effettuare correzioni ed adeguamenti (attraverso proposte di adeguamento verso gli organi/funzioni aziendali in grado di dare loro concreta attuazione nel tessuto aziendale, o attraverso follow-up, ossia verifica dell'attuazione e dell'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte).

Al fine di svolgere un'attività periodica di monitoraggio della funzionalità del complessivo sistema preventivo adottato da Mefop, l'OdV deve ricevere copia della reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro e, segnatamente, tutti i dati relativi agli eventuali infortuni sul lavoro.

6. PARTE SPECIALE F

F.1 Le tipologie di reati in materia di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio (art. 25-octies del Decreto)

Per quanto concerne la presente Parte speciale F, si provvede qui di seguito a fornire l'elenco dei reati indicati nell'art. 25-octies del Decreto relativi a ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita e infine l'autoriciclaggio introdotto ad opera della legge n.186/2014 e rubricato all'art.648-ter.1., del Codice penale.

Il presupposto delle quattro ipotesi di reato è il medesimo: la provenienza da delitto del denaro o di altra utilità oggetto di ricezione da parte del soggetto attivo e la consapevolezza di tale provenienza.

Relativamente in particolare al neointrodotto reato di autoriciclaggio, esso si sostanzia nell'attività di occultamento dei proventi derivanti da crimini propri; si riscontra soprattutto in correlazione a particolari reati come ad esempio l'evasione fiscale, la corruzione e l'appropriazione di beni sociali. Per quanto riguarda nello specifico la responsabilità degli enti per tutti i menzionati delitti il legislatore ha previsto un sistema di aggravanti oltre all'applicazione di misure interdittive.

Inoltre, altra caratteristica peculiare di questa parte speciale è che l'Organismo di Vigilanza viene investito di specifici doveri informativi, la cui inosservanza comporta - a carico dei componenti - una responsabilità penale di tipo omissivo.

Si descrivono di seguito le fattispecie penali indicate:

Ricettazione (art. 648 c.p.)

La norma prevede la punibilità di colui che al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista riceve o occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o comunque s'intromette per farli acquistare, ricevere o occultare. Tuttavia, la norma prevede che è punibile colui che non sia concorso nel reato. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

La pena è ridotta quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Se il fatto è di particolare tenuità, la pena è diminuita nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

La giurisprudenza ha inoltre specificato che la prova del delitto base che costituisce un antecedente necessario, non presuppone un suo accertamento giudiziale e nemmeno l'individuazione del colpevole essendo sufficiente che il fatto risulti positivamente al giudice chiamato a conoscere del reato di ricettazione. Difatti ne può affermare l'esistenza attraverso prove logiche ed è configurabile altresì in cui il reato presupposto rimanga a carico di ignoti.

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

La norma prevede la punibilità di chiunque sostituisca o trasferisca denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compia in relazione ad essi altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Tuttavia, la norma prevede che è punibile colui che non sia concorso nel reato.

La pena è diminuita quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Inoltre, non esclude la punibilità per tale reato la circostanza che l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non sia imputabile o punibile ovvero manchi una condizione di procedibilità riferita al delitto base.

Tale disposizione pur configurando un reato a forma libera, richiede che le attività poste in essere siano specificatamente dirette alla sua trasformazione parziale o totale, ovvero siano dirette ad

ostacolare l'accertamento sull'origine delittuosa della "res", anche senza incidere direttamente, mediante alterazione dei dati esteriori, sulla cosa in quanto tale.

Ai fini della colpevolezza, oltre alla consapevolezza della provenienza delittuosa, si richiede l'ulteriore scopo di far perdere le tracce dell'origine illecita.

Impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

La norma incrimina chi impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

Tuttavia, la norma prevede che è punibile colui che non sia concorso nel reato base e fuori dai casi di ricettazione e riciclaggio di denaro.

La pena è diminuita quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

È prevista un'aggravante se tali fatti sono commessi nell' esercizio di un'attività professionale. Il terzo comma prevede una diminuzione di pena per i casi di particolare tenuità.

Inoltre, non esclude la punibilità per tale reato la circostanza che l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non sia imputabile o punibile ovvero manchi una condizione di procedibilità riferita al delitto base.

Autoriciclaggio (Art.648-ter.1. c.p.)

In base a tale norma, commette autoriciclaggio chiunque, dopo aver commesso o concorso nella commissione di un delitto non colposo (c.d. "reato fonte") da cui derivano denari, beni o altre utilità, provvede al loro impiego, sostituzione, trasferimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è diminuita quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416.bis.1.

Non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell' articolo 648.

F.2 Aree a rischio

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificatamente a rischio risultano essere, ai fini della presente parte speciale F del Modello, le seguenti:

- acquisti e rapporti con i fornitori;
- eventi e sponsorizzazioni.

F.3 Destinatari della presente parte speciale: principi generali di attuazione e di comportamento

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai soggetti apicali di Mefop e dai dipendenti.

Obiettivo della presente parte speciale è che tutti i destinatari, nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle Aree a rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno assume nei confronti di Mefop, si conformino alle regole di condotta previste nella presente parte speciale, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altre utilità provenienti da attività illecite.

In particolare, la presente parte speciale ha la funzione di:

- fornire ai destinatari un elenco esemplificativo di operazioni considerate sospette o anomale ai fini dell'applicazione delle norme relative alla ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro di illecita provenienza;
- fornire un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici cui attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti operativi necessari al fine di esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandate.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli esponenti di Mefop sono tenuti in generale a conoscere e rispettare le regole contenute nei presenti documenti:

- Codice etico;

La presente parte speciale prevede a carico dei destinatari, in considerazione delle diverse posizioni e obblighi che ciascuno assume nei confronti di Mefop nell'ambito dell'esercizio delle attività considerate a rischio, l'espresso divieto di:

- porre in essere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare i reati sopra descritti (art. 25-*octies* del D.Lgs. 231/01);
- utilizzare anche occasionalmente i conti correnti di Mefop allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati della presente parte speciale;
- porre in essere comportamenti che non costituendo di per sé le ipotesi di reato sopra descritte, possano potenzialmente diventarlo.

F.4 Operazioni sospette o anomale

Si riportano di seguito alcuni esempi di condotta suscettibili di essere interpretati come finalizzati alla commissione dei delitti di cui agli art. 648 - 648-*bis* - 648-*ter* c.p.:

- offerta di beni o servizi a costi anormalmente inferiori a quelli di mercato;
- acquisto beni e servizi da enti o soggetti che non esercitano la relativa attività in via professionale.

F.5 Principi procedurali specifici

Si indicano di seguito i principi procedurali che in relazione ad ogni singola situazione delineata nelle Aree di rischio, i destinatari, come sopra individuati, sono tenuti a rispettare. Tali circostanze, ove opportuno, devono essere integrate da specifiche procedure oppure soggette a comunicazione all'Organismo di Vigilanza:

- vincoli alla disponibilità di fondi correnti;
- verifiche e controlli delle società con cui s'intrattengono rapporti contrattuali (per esempio operanti in territori inclusi nella "Lista dei paesi a rischio", coinvolgimento di persone politicamente esposte così come definite dalla normativa in vigore, istituti di credito coinvolti, strutture societarie, ecc.);
- verifiche della regolarità dei pagamenti.

F.5.1 Contratti

Nei contratti con collaboratori, consulenti o fornitori in generale deve essere contenuta un'apposita clausola che regoli le conseguenze delle violazioni da parte degli stessi delle norme di cui al D.Lgs. 231/01 e del presente Modello.

F.6 Verifiche dell'Organismo di Vigilanza

Il D.Lgs. 231/01 - come sopra anticipato - ha introdotto alcune novità in ordine ai poteri dell'Organismo di Vigilanza relativamente ai reati della presente parte speciale.

Difatti all'Organismo di Vigilanza è imposto specificatamente l'onere di accertare che le norme siano rispettate, pena una propria responsabilità penale per omessa vigilanza sanzionata, con pene pecuniarie e con 1 anno di arresto.

I compiti dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati della presente parte speciale sono:

- proporre aggiornamenti alle istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a rischio;
- verificare il rispetto delle procedure contenute nel Modello;
- esaminare le eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed operare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni;

- comunicare:
 - operazioni sospette riguardanti sia denaro e/o utilità di sospetta provenienza sia denaro destinato a organizzazione collegate al terrorismo;
 - infrazioni inerenti:
 - trasferimenti di denaro superiori ai limiti indicati dalla normativa vigente senza indicazione del beneficiario, della ragione sociale e senza clausola non trasferibile;
 - apertura di conti anonimi o con intestazione fittizia.

Le citate comunicazioni vanno svolte di concerto con gli altri organi di Mefop a ciò preposti (per esempio Collegio dei Sindaci).

7. PARTE SPECIALE G

G.1 Le tipologie di reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1 del Decreto)

Per quanto concerne la presente Parte speciale G, si provvede qui di seguito a fornire l'elenco dei reati indicati nell'art. 25-octies.1 del Decreto relativi a reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Con riferimento alla responsabilità amministrativa degli enti, il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 184 (Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio) ha:

- ampliato il catalogo dei reati rilevanti ai fini del D.Lgs. n. 231/2001, mediante introduzione dell'art. 25-octies.1 («Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti»);
- modificato l'art. 493-ter c.p. al fine di ampliarne l'ambito di applicazione a tutti gli strumenti di pagamento diversi dai contanti, e non solo a carte di credito o di pagamento, e qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi;
- introdotto l'art. 493-quater c.p., che punisce la detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, o sono specificamente adattati al medesimo scopo;
- modificato l'art. 640-ter c.p. introducendo al secondo comma una nuova circostanza aggravante nel caso in cui l'alterazione del sistema informatico determini un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati contemplati nell'art. 25 octies.1 del D.Lgs. 231/01, ritenuti applicabili all'attività di Mefop.

Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)

Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento

di pagamento diverso dai contanti. Viene altresì punita la condotta di chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.

Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

La pena è aumentata se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è altresì aumentata se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61 c.p., primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.

G.2 Aree a rischio

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale G del Modello, le seguenti:

- Tesoreria. Gestione pagamenti e incassi mediante strumenti diversi dai contanti.

G.3 Principi procedurali specifici

Per la gestione dei pagamenti e degli incassi è previsto l'obbligo di:

Gestione pagamenti:

- separazione dei ruoli tra chi predispone, chi esegue e chi autorizza le operazioni di pagamento;

- definizione dei profili utente che consentono l'accesso al sistema di gestione dei pagamenti alle sole risorse autorizzate;
- esecuzione di verifiche in sede di apertura/modifica di anagrafiche fornitori a sistema circa la piena corrispondenza tra il nome del fornitore e l'intestazione del conto su cui far pervenire il pagamento;
- esecuzione di verifiche circa l'esistenza di Richieste ed Ordini di Acquisto, sulla base di titoli di spesa originali, riscontrati ed autorizzati;
- esecuzione di verifiche circa la corrispondenza degli importi da pagare rispetto a quanto dettagliato in specifiche Richieste/Ordini di Acquisto;
- definizione di limiti all'autonomo impiego delle risorse finanziarie, anche attraverso la definizione di soglie quantitative di spesa, coerenti con le competenze gestionali e le responsabilità organizzative;
- divieto di effettuare pagamenti su conti cifrati;
- divieto di utilizzo di Istituti di credito privi di insediamenti fisici (c.d. Istituti virtuali).

Gestione incassi:

- individuazione delle responsabilità di gestione della cassa;
- definizione delle tipologie di pagamenti eseguibili per cassa;
- esecuzione della attività di verifica circa:
 - la corrispondenza tra il saldo fisico della giacenza di cassa e il saldo presente a sistema;
 - la documentazione giustificativa delle movimentazioni in entrata e in uscita;
 - la riconciliazione periodica dei movimenti di cassa.

Gestione dei conti correnti:

- definizione dei profili utente che consentono l'accesso al sistema di gestione delle anagrafiche dei conti correnti alle sole risorse autorizzate;
- formale autorizzazione, nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere, delle operazioni di apertura, chiusura o modifica dei conti correnti (inclusi specimen di firma) della Società;
- esecuzione di verifiche circa le clausole contrattuali inserite nel contratto di apertura di conto corrente;
- esecuzione di verifiche circa la corretta gestione dei flussi finanziari al fine di impedire l'eventuale formazione di riserve occulte e/o il riciclaggio/autoriciclaggio di denaro (ad es. l'attività di frequente riconciliazione dei dati contabili, la supervisione, la separazione dei compiti, la contrapposizione delle funzioni, in particolare quella acquisti e quella finanziaria,

l'operatività dei conti bancari a firma congiunta, un efficace apparato di tracciabilità del processo decisionale, ecc.);

- aggiornamento e monitoraggio periodico dell'anagrafica dei conti correnti (conti di nuova apertura, conti chiusi, ecc.);

G.4 Controlli specifici

- solo i soggetti autorizzati possono compiere operazioni bancarie. In particolare, il CDA mediante apposita delibera ha conferito al Direttore Generale il potere di compiere le seguenti operazioni presso gli Istituti Bancari, in nome e per conto della Mefop S.p.A.:
 1. prelevamenti per mezzo di assegni, ricevute, ordini di corrispondenza sull'avere creditore;
 2. girata assegni o cambiali per lo sconto e per l'incasso;
 3. apertura di c/c di corrispondenza a firma singola.
- la società ha formalizzato una specifica procedura avente ad oggetto la gestione degli incassi e la gestione dei pagamenti.
- I pagamenti effettuati nei confronti dei fornitori della Società sono preventivamente sottoposti all'attestazione di conformità del bene/della prestazione ricevuta da parte della Funzione richiedente.
- all'interno della Società i soggetti in possesso di carte di credito aziendali sono il Direttore Generale e il Presidente del CdA. In particolare:
 - Le carte sono soggette a specifici plafond di spesa.
 - L'Ufficio Amministrazione mensilmente verifica la rispondenza dei dati presenti in estratto conto rispetto ai giustificativi di spesa.
 - Vengono effettuate riconciliazioni periodiche da parte del Commercialista esterno tra conti bancari e dati contabili.
- è garantita la tracciabilità dei dati contabili attraverso apposito software gestionale (MEXAL).
- con cadenza regolare, o su espressa richiesta della Direzione, l'amministrazione presenta al Direttore Generale un'analisi di cash flow.

Per ulteriori presidi di controllo si rinvia alle attività sensibili trattate nella Sezione dei Reati Tributari.

G.5 Verifiche dell'Organismo di Vigilanza

I controlli svolti dall'Organismo di Vigilanza sono diretti a verificare la conformità delle attività aziendali ai principi espressi nella presente Parte Speciale e, in particolare, alle procedure interne in essere ed a quelle che saranno adottate in futuro, in attuazione della presente Parte Speciale.

In particolare:

- eventuali carenze e violazioni che presentino rilevanza sotto il profilo del Modello Organizzativo 231, nonché di ogni fatto o anomalia riscontrati che rientrino nell'ambito dei processi valutati come sensibili per la commissione dei reati presupposto, rilevati dal Collegio Sindacale nell'esercizio delle proprie attività di controllo.

7. PARTE SPECIALE H

H.1 Le tipologie di reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies del Decreto)

Per quanto concerne la presente Parte speciale **H**, si provvede qui di seguito a fornire l'elenco dei reati indicati nell'art. 25-novies del Decreto relativi a reati in materia di violazione del diritto d'autore.

L'art. 25-novies del d.lgs. 231/2001, introdotto dall'art. 15 della L. 99/2009, prevede la punibilità della Società/Ente con riferimento alla commissione dei reati di violazione del diritto di autore, sempre che siano stati commessi nell'interesse o a vantaggio della medesima.

Allo scopo di evitare e prevenire la realizzazione dei reati previsti dall'art. 25-novies del d.lgs. 231/2001 ed in conformità con le politiche aziendali, nonché in attuazione dei principi di trasparenza, efficienza e buon governo, i Destinatari del Modello di Mefop dovranno uniformarsi alle prescrizioni di seguito riportate.

H.2 Aree a rischio

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale G del Modello, le seguenti:

- tutte le attività aziendali svolte dai Destinatari tramite l'utilizzo dei Sistemi Informativi aziendali, del servizio di posta elettronica, dell'accesso ad Internet, delle pubblicazioni Mefop;
- gestione dei Sistemi Informativi aziendali al fine di assicurarne il funzionamento e la manutenzione, l'evoluzione della piattaforma tecnologica e applicativa IT nonché la Sicurezza Informatica;
- gestione dei flussi informativi elettronici con la pubblica amministrazione;
- utilizzo di software e banche dati;
- gestione dei contenuti del sito Internet;
- contenuti di ogni pubblicazione e delle riviste periodiche Mefop.

H.3 Destinatari della parte speciale: principi generali di attuazione e di comportamento

A tutti i Destinatari del Modello, in considerazione dei diversi obblighi e posizioni che ciascuno assume nei confronti di Mefop, è fatto divieto di porre in essere comportamenti che possano

rientrare nelle fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-*novies* d.lgs. 231/2001. Si considerano inoltre applicabili i presidi previsti nella successiva Parte Speciale H relativi ai delitti informatici.

Ai Destinatari è fatto, in particolare, divieto di:

- procedere alla installazione di prodotti software in violazione degli accordi contrattuali di licenza d'uso e, in generale, di tutte le leggi e regolamenti che disciplinano e tutelano la licenza d'uso;
- procedere ad installazione di prodotti software sul personal computer in uso in violazione delle procedure aziendali in materia;
- con particolare riguardo alla gestione del sito internet aziendale, diffondere immagini, documenti o altro materiale tutelati dalla normativa in materia di diritto d'autore;
- utilizzare software/banca dati in assenza di valida licenza, anche nel caso in cui la stessa sia solamente scaduta.

Inoltre, Mefop si impegna a:

- definire e comunicare a tutti i dipendenti e collaboratori le modalità di comportamento che debbono essere assunte per un corretto e lecito utilizzo dei software e delle banche dati in uso;
- controllare periodicamente la regolarità delle licenze dei prodotti in uso e procedendo, ove necessario, ai rinnovi;
- censire i prodotti in uso su ciascuna postazione;
- verificare che le eventuali pubblicazioni, riproduzioni o trascrizioni di opere dell'ingegno siano conformi alla normativa in vigore e dotate delle relative autorizzazioni.

H.4 Principi procedurali specifici

I seguenti principi di comportamento si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività "sensibili" rispetto ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore di cui all'art. 25-*novies* del D.Lgs. 231/2001.

In via generale, a tali soggetti è richiesto di:

- assicurare il rispetto delle normative interne, comunitarie e internazionali poste a tutela della proprietà intellettuale;
- utilizzare opere di carattere scientifico protette dal diritto d'autore sulla base di accordi formalizzati per iscritto con il legittimo titolare per il relativo sfruttamento e in ogni caso nei limiti di detti accordi;

- curare diligentemente gli adempimenti di carattere amministrativo connessi all'utilizzo di opere protette dal diritto d'autore (es. di software) nell'ambito della gestione del sistema IT aziendale, nell'utilizzo sul web, nonché nella realizzazione delle pubblicazioni periodiche.

È fatto espresso divieto ai Destinatari di:

- diffondere e/o trasmettere, attraverso siti internet o pubblicazioni, opere di terzi tutelate dal diritto d'autore in mancanza di accordi con i relativi titolari, o in violazione dei termini e delle condizioni previste in detti accordi;
- realizzare qualunque condotta finalizzata, in generale, alla duplicazione, di programmi per elaboratore protetti dal diritto d'autore o le banche di dati sulla memoria fissa del computer;
- installare programmi per elaboratore senza aver preventivamente informato la funzione aziendale preposta alla gestione della sicurezza informatica;
- scaricare dal web e installare programmi o applicazioni coperti dal diritto d'autore.

H.5 Verifiche dell'Organismo di Vigilanza

I compiti dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati relativi alla violazione del diritto d'autore sono i seguenti:

- vigilanza sull'effettività del modello, che si sostanzia nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti ed il modello istituito;
- disamina in merito all'adeguatezza del modello, ossia della sua reale (e non meramente formale) capacità di prevenire, in linea di massima, i comportamenti non voluti;
- analisi circa il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del modello;
- cura del necessario aggiornamento in senso dinamico del modello, nell'ipotesi in cui le analisi operate rendano necessario effettuare correzioni ed adeguamenti (attraverso proposte di adeguamento verso gli organi/funzioni aziendali in grado di dare loro concreta attuazione nel tessuto aziendale, o attraverso follow-up, ossia verifica dell'attuazione e dell'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte).

L'attività dell'Organismo di Vigilanza è svolta in stretta collaborazione con i vari responsabili delle Direzioni/Aree interessate alla parte speciale. In tal senso dovranno essere previsti flussi informativi completi e costanti tra tali soggetti e l'Organismo di Vigilanza, al fine di ottimizzare le attività di verifica.

I controlli svolti dall'Organismo di Vigilanza sono diretti a verificare la conformità delle attività aziendali ai principi espressi nella presente Parte Speciale e, in particolare, alle procedure interne in essere ed a quelle che saranno adottate in futuro, in attuazione della presente Parte Speciale.

8. PARTE SPECIALE I

I.1 Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis del Decreto)

Documenti informatici/Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria: "falsità in atti" nel caso di rappresentazione informatica (art.491-bis c.p.)

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico: introduzione in un sistema informatico o telematico coperto da misure di sicurezza (art.615-ter c.p.)

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art.617-quater c.p.)

Estorsione mediante accesso abusivo a sistemi informatici (629, comma 3 c.p.)

Al fine di prevenire la realizzazione dei reati summenzionati i Destinatari del Modello di Mefop oltre ad adottare prassi e comportamenti rispettosi del Codice Etico si uniformano alle prescrizioni riportate di seguito.

I.2 Aree a rischio

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale I del Modello, le seguenti:

- tutte le attività aziendali svolte dai Destinatari tramite l'utilizzo dei Sistemi Informativi aziendali, del servizio di posta elettronica e dell'accesso ad Internet;
- gestione dei Sistemi Informativi aziendali al fine di assicurarne il funzionamento e la manutenzione, l'evoluzione della piattaforma tecnologica e applicativa IT nonché la Sicurezza Informatica;
- gestione dei flussi informativi elettronici con la pubblica amministrazione;
- utilizzo di software e banche dati;
- gestione dei contenuti del sito Internet.

I.3 Destinatari della parte speciale: principi generali di attuazione e di comportamento

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti in attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati in commento, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi di Delitti Informatici.

Nell'espletamento delle attività aziendali e, in particolare, nelle attività sopracitate come a rischio, è espressamente vietato ai Destinatari di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti, anche omissivi, tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nella presente Parte Speciale.

Ai Destinatari è fatto, in particolare, divieto di:

- porre in essere comportamenti che integrano le fattispecie di reato o possano costituirne il presupposto (es. omesso controllo);
- utilizzare i sistemi informatici aziendali per finalità non connesse alla mansione svolta o comunque contrarie al Codice Etico

Inoltre, Mefop si impegna a:

- definire e comunicare a tutti i dipendenti e collaboratori le modalità di comportamento che debbono essere assunte per un corretto e lecito utilizzo dei software e delle banche dati in uso;
- controllare periodicamente la regolarità delle licenze dei prodotti in uso e procedendo, ove necessario, ai rinnovi;
- fornire ai Destinatari un'adeguata informazione relativamente al corretto utilizzo degli *userid* e delle *password* per accedere ai principali sistemi informatici;
- limitare, attraverso abilitazioni di accesso differenti, l'utilizzo dei sistemi informatici e l'accesso agli stessi, da parte dei Destinatari, esclusivamente per le finalità connesse agli impieghi da questi ultimi svolti;
- effettuare, nel rispetto della normativa sulla *privacy*, controlli sulla rete informatica aziendale al fine di individuare comportamenti anomali;
- predisporre e mantenere adeguate difese a protezione dei sistemi informatici aziendali.

I.4 Principi procedurali specifici

In particolare, si elencano di seguito le regole che devono essere rispettate da Mefop, dai Dipendenti e dagli altri soggetti eventualmente autorizzati nell'ambito delle attività "sensibili":

- i dati e le informazioni non pubbliche, relative anche a clienti e terze parti, incluse le modalità di gestione da remoto, devono essere gestiti come riservati;
- è vietato acquisire, possedere o utilizzare strumenti *software* e/o *hardware* che potrebbero essere adoperati per valutare o compromettere la sicurezza di sistemi informatici o telematici (sistemi per individuare le password, identificare le vulnerabilità, decifrare i file criptati, intercettare il traffico in transito ecc.);
- è vietato divulgare, cedere o condividere con personale interno o esterno a Mefop le proprie credenziali di accesso ai sistemi e alla rete aziendale, di clienti o di terze parti;
- è vietato manomettere, sottrarre o distruggere il patrimonio informatico aziendale, di clienti o di terze parti, comprensivo di archivi, dati e programmi;
- è vietato comunicare a persone interne o esterne a Mefop i controlli implementati sui sistemi informativi e le modalità con cui sono utilizzati;
- è proibito distorcere, oscurare o sostituire la propria identità e inviare e-mail riportanti false generalità o contenenti virus o altri programmi in grado di danneggiare o intercettare dati;
- è obbligatorio segnalare all'Organismo di Vigilanza qualsiasi situazione in cui si abbia il sospetto che uno dei reati oggetto della presente Parte Speciale sia stato commesso o possa essere commesso.

I.5 Verifiche dell'Organismo di Vigilanza

I compiti dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati relativi ai delitti informatici e trattamento illecito di dati sono i seguenti:

- svolgere verifiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare la sua efficacia a prevenire la commissione dei delitti di cui all'art.24-*bis* del Decreto; con riferimento a questo aspetto, l'ODV condurrà controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio di delitti informatici dirette a verificare la correttezza delle procedure interne in essere;
- proporre che vengano aggiornate le procedure aziendali relative alla prevenzione dei delitti informatici di cui alla presente Parte Speciale, anche in considerazione del progresso e dell'evoluzione delle tecnologie informatiche;

- monitorare il rispetto delle procedure e la documentazione interna (i.e. DPS) per la prevenzione dei Delitti informatici in coordinamento con il responsabile della Sicurezza Informatica;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
- conservare traccia dei flussi informativi ricevuti e delle evidenze dei controlli e delle verifiche eseguiti.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

9. PARTE SPECIALE L

L.1 Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1. del Decreto)

Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)

Ratio dei delitti in esame è quella di tutelare il libero esercizio e normale svolgimento dell'industria e del commercio, il cui turbamento influisce sulla pubblica economia. Le condotte di turbativa o impedimento dell'esercizio industriale o commerciale (prese in considerazione, in prima istanza, dall'art. 513 c.p.) possono essere realizzate da chiunque (si tratta, infatti, di reati comuni) sia in grado di coinvolgere interessi di natura patrimoniale non solo individuale, ma anche sovraindividuale, attinenti oltre che all'economia, anche alla salute e all'incolumità pubblica (si pensi, ad esempio, alle condotte di "boicottaggio" di un particolare prodotto, con le quali si ingenera nei consumatori la paura di acquistare merce pericolosa, adulterata o avvelenata).

L'elemento che si riscontra in molte delle fattispecie criminose di cui all'art. 25-bis. 1 del Decreto è rappresentato dalla frode.

Per quanto improbabile, non si può escludere il compimento dei reati indicati nell'interesse di Mefop. Tutti i destinatari del Modello, al fine di evitare condotte che possano integrare tali fattispecie, adottano prassi e comportamenti che siano rispettosi del Codice Etico.

L.2 Aree a rischio

Per quella che è la loro attuale formulazione non è dato rinvenire rischi specifici e concreti di verifica dei reati in esame nell'ambito dell'attività di Mefop.

Le attività astrattamente a rischio potrebbero essere le seguenti:

- diffusione di notizie su strumenti finanziari, realizzazione di operazioni simulate o di altri artifici idonei a generare manovre speculative fraudolente su strumenti finanziari, allo scopo di turbare o impedire un'attività industriale o commerciale idonee ad incidere sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale propria o di altri eventuali competitors;
- diffusione di notizie e apprezzamenti sull'attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito;
- diffusione di notizie tramite pubblicità menzognera idonea a danneggiare l'altrui azienda e finalizzata a generare una situazione di inganno che vizia le scelte dell'utente/consumatore e, dunque, produrre uno sviamento della clientela e un danno all'azienda concorrente;
- commissione di atti di concorrenza sleale con violenza o minaccia.

L.3 Destinatari della parte speciale: principi generali di attuazione e di comportamento

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello i soggetti apicali e i dipendenti di Mefop devono conoscere e rispettare:

- il Codice Etico;
- la documentazione inerente la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa e il sistema di controllo della gestione;
- in generale, la normativa italiana e straniera applicabile.

L.4 Principi procedurali specifici

I seguenti principi di comportamento si applicano ai Destinatari del presente Modello rispetto ai delitti contro l'industria e il commercio di cui all'art.25-bis.1. del D.Lgs 231/2001.

In generale, è fatto obbligo di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate a fornire ai soci e ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;

- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di Vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni da queste esercitate;

È fatto espresso divieto ai Destinatari di:

- realizzare qualsiasi forma di attività intimidatoria o vessatoria nei confronti di altri eventuali concorrenti che operano nello stesso settore (per esempio, attraverso il boicottaggio, lo storno di dipendenti, il rifiuto di contrattare, ecc.);
- mettere in circolazione sul mercato nazionale o estero prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati;
- porre in vendita o mettere in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

L.5 Verifiche dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli in seguito alle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), l'OdV effettua periodicamente controlli a campione, sulle attività potenzialmente a rischio del reato di cui alla presente sezione della Parte Speciale, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere.

A tal fine all'OdV viene garantito - nel rispetto della normativa vigente, per esempio in tema di *privacy* - libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

10. PARTE SPECIALE M

M.1 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-novies del Decreto)

Il reato punisce chi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere.

M.2 Aree a rischio

In relazione ai reati relativi a questa sezione le aree ritenute a rischio risultano le seguenti:

- gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale di cui sia parte Mefop;
- gestione dei rapporti con i Destinatari chiamati a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale in cui è coinvolta Mefop.

M.3 Destinatari della parte speciale: principi generali di attuazione e di comportamento

A tutti i Destinatari del Modello è fatto divieto di porre in essere comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-novies d.lgs. 231/2001. Sono altresì proibite le violazioni dei principi previsti nella presente Parte Speciale.

In particolare, nell'espletamento delle attività considerate sensibili, i Destinatari dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

- divieto di indurre chiunque, attraverso violenza o minaccia o tramite offerta o promessa di denaro o altra utilità, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria o ad avvalersi della facoltà di non rispondere, al fine di favorire gli interessi di Mefop o per trarne altrimenti un vantaggio per la medesima;
- prestare una fattiva collaborazione e rendere dichiarazioni veritiere ed esaustivamente rappresentative dei fatti nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria.

M.4 Principi procedurali specifici

I seguenti principi di comportamento si applicano a tutti i Destinatari del Modello che siano coinvolti nelle attività reputate “sensibili” rispetto alle fattispecie di reato contemplate dalla presente sezione.

In particolare:

- i Destinatari (indagato/imputato, persona informata sui fatti/testimone o teste assistito/imputato in un procedimento penale connesso) chiamati a rendere dichiarazioni innanzi all'Autorità Giudiziaria in merito all'attività lavorativa prestata, sono tenuti ad esprimere liberamente la propria rappresentazione dei fatti o ad esercitare la facoltà di non rispondere accordata dalla legge; sono altresì tenuti a mantenere il massimo riserbo relativamente alle dichiarazioni rilasciate ed al loro oggetto, ove le medesime siano coperte da segreto investigativo;
- tutti i Destinatari devono tempestivamente avvertire il loro diretto Responsabile di ogni atto di citazione a testimoniare e di ogni procedimento penale che li veda coinvolti, sotto qualsiasi profilo, in rapporto all'attività lavorativa prestata o comunque ad essa attinente.

M.5 Verifiche dell'Organismo di Vigilanza

I controlli svolti dall'Organismo di Vigilanza sono diretti a verificare la conformità delle attività aziendali ai principi espressi nella presente Parte Speciale e, in particolare, alle procedure interne in essere ed a quelle che saranno adottate in futuro, in attuazione della presente Parte Speciale.

In particolare:

- tutti i Destinatari devono tempestivamente avvertire l'Organismo di Vigilanza di ogni atto di citazione a testimoniare e di ogni procedimento penale che li veda coinvolti, sotto qualsiasi profilo, in rapporto all'attività lavorativa prestata o comunque ad essa attinente;
- l'Organismo di Vigilanza deve essere informato in merito alle richieste di assistenza legale inoltrate alla Società dai dipendenti in caso di avvio di un procedimento penale a carico degli stessi.

11. PARTE SPECIALE N

N.1 Reati ambientali (art. 25-undecies del Decreto)

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati ambientali richiamati dalla disposizione di cui all'art. 25-undecies del D. Lgs. 231/2001.

Il decreto legislativo 7 luglio 2011 n. 121 ha determinato l'inserimento nel D.Lgs. n. 231/2001 dell'art. 25-undecies Reati ambientali, che introduce un nuovo catalogo di reati presupposto della responsabilità degli enti. L'analisi della realtà aziendale di Mefop rispetto ai reati contemplati dall'articolo in commento prospetta come fattispecie astrattamente configurabili le seguenti.

Illeciti connessi alla gestione dei rifiuti previsto dall'art. 256, commi 1, 3, 5 e 6 D.Lgs. 152/2006 che si configura nel caso in cui sia svolta – direttamente o indirettamente – l'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti – sia pericolosi che non pericolosi – in mancanza della prescritta autorizzazione, il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, la realizzazione o la gestione di una discarica non autorizzata – anche eventualmente destinata ai rifiuti pericolosi – l'effettuazione di attività non consentite di miscelazione di rifiuti.

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari previsto dall'art. 258, comma 4, D.Lgs. 152/2006 che si configura nel caso in cui sia svolta l'attività di trasporto di rifiuti senza il formulario ovvero si indichino nel formulario stesso dati incompleti o inesatti.

M.2 Aree a rischio

In relazione ai reati contemplati dalla presente sezione della Parte Speciale N del Modello le attività che risultano sensibili sono le seguenti:

- attività di gestione dei rifiuti e sostanze tossiche inquinanti nell'ambito della sede Mefop;
- attività di selezione e gestione dei fornitori di servizi di analisi, trasporto e smaltimento dei rifiuti, laboratori e soggetti autorizzati all'esecuzione di controlli sugli impianti;
- gestione degli adempimenti e dichiarazioni obbligatorie per legge in materia ambientale.

N.3 Destinatari della parte speciale: principi generali di attuazione e di comportamento

È fatto divieto ai Destinatari di porre in essere o in qualsiasi modo contribuire alla realizzazione di comportamenti che possano integrare le fattispecie di reato previste all'art. 25-*undecies* del Decreto.

In particolare, tutti i Destinatari hanno l'obbligo di:

- operare nel rispetto delle leggi e delle normative nazionali ed internazionali vigenti in materia ambientale;
- osservare le regole della presente Parte Speciale e delle procedure aziendali in materia ambientale;
- redigere e custodire la documentazione relativa al rispetto delle prescrizioni in materia ambientale, consentendo, in tal modo, il controllo sui comportamenti e le attività svolte da Mefop;
- segnalare immediatamente ogni situazione di pericolo percepita, sia potenziale che reale, in tema di tutela ambientale.

N.4 Principi procedurali specifici

Per la gestione dei rifiuti è previsto l'obbligo di:

- attenersi alle disposizioni previste dalle leggi, dai regolamenti e dalle Autorizzazioni integrate ambientali per quanto attiene la classificazione e lo smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi;
- assicurarsi che nel caso di ricorso ad aziende esterne per lo smaltimento dei rifiuti le stesse dispongano delle autorizzazioni necessarie;
- compilare accuratamente la documentazione richiesta dalla normativa per procedere allo smaltimento dei rifiuti.

È previsto il divieto a carico di tutti i soggetti che operano in nome e per conto di Mefop (compresi consulenti esterni) di:

- smaltire qualsiasi rifiuto prodotto nel corso dello svolgimento dell'attività aziendale diversamente da quanto previsto dalle norme di legge e operando, in tal modo, una violazione del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i;
- miscelare i rifiuti.

N.5 Verifiche dell'Organismo di Vigilanza

È prevista una periodica attività di monitoraggio e verifica circa l'applicazione di tali procedure da parte dell'OdV in collaborazione con i servizi Qualità e Ambiente delle divisioni operative con Sistema Ambientale certificato.

In tema di tutela ambientale l'OdV:

- verifica l'aggiornamento della valutazione dei rischi ambientali;
- vigila sulla corretta applicazione delle procedure aziendali in materia ambientale e sulla loro adeguatezza in relazione ai rischi specifici effettuando verifiche a campione;
- esamina qualsiasi segnalazione di pericolo connesso ai rischi o concernente eventuali violazioni delle norme di legge.

12. PARTE SPECIALE O

O.1 Reato di impiego di lavoratori irregolari (art. 25-duodecies, D.Lgs 231/2001 e reati ex D.Lgs. 109/2012)

La presente Parte Speciale si riferisce al reato di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare richiamato dalla disposizione di cui all'art. 25-*duodecies* del D. Lgs. 231/2001.

Per effetto dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 109/2012, avvenuto il 9 agosto 2012, il novero dei reati che possono generare una responsabilità amministrativa degli enti si è arricchito con la fattispecie criminosa di cui sopra. L'articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012 è stato modificato da ultimo dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161 (recante "Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate"), che ha disposto (con l'art. 30, comma 4) l'introduzione dei commi 1-bis, 1-ter e 1-quater all'art. 25-duodecies in materia di Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Si riporta il testo del nuovo art. 25 duodecies del D.Lgs. 231/01 come modificato dalla legge 161/2017.

In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n. 286/1998)

Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.

Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

Per completezza di seguito si riportano i commi richiamati dell'art. 12 del D.lgs. 286/1998

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la

permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3: a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trame profitto, anche indiretto.

Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà'.

O.2 Aree a rischio

In relazione al reato della presente sezione O della Parte Speciale del Modello, le aree ritenute più specificatamente a rischio risultano le seguenti:

- assunzione del personale, con particolare riferimento ai cittadini extracomunitari;
- comunicazione dell'assunzione di cittadini extracomunitari agli enti pubblici (Sportello Unico per l'immigrazione, Centro per l'impiego, ecc) in conformità con la normativa vigente;
- eventuale monitoraggio delle scadenze dei permessi di soggiorno e gestione dei rinnovi;
- gestione dei contratti con appaltatori ed altre aziende;
- richiesta di informazioni ai fornitori in merito ai lavoratori impiegati, compresa la possibilità di svolgere verifiche.

O.3 Destinatari della parte speciale: principi generali di attuazione e di comportamento

La presente parte speciale definisce delle regole di comportamento rivolte ad amministratori, dirigenti e dipendenti operanti nelle aree di attività a rischio, nonché a collaboratori esterni e partners commerciali. Tali soggetti vengono definiti, nel loro insieme, Destinatari.

In particolare, è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, fattispecie di reato previste dall'art. 25-duodicies del D.Lgs. 231/2001.

Il datore di Lavoro e le unità organizzative che intervengono nelle aree sensibili (es. Amministrazione) non possono impiegare lavoratori stranieri del tutto privi di permesso di soggiorno o con un permesso revocato o scaduto, del quale non sia stata presentata domanda di rinnovo, documentata dalla relativa ricevuta postale.

Le unità organizzative che intervengono nell'ambito delle aree di rischio sopra individuate operano nel rispetto dei seguenti principi:

- impiegare soltanto lavoratori extracomunitari in possesso di valido permesso di soggiorno;
- richiedere ai lavoratori extracomunitari di esibire il permesso di soggiorno all'atto dell'assunzione e a seguito del rinnovo dello stesso;
- monitorare le scadenze dei permessi di soggiorno;
- inviare comunicazioni ai dipendenti in prossimità della scadenza del permesso di soggiorno;
- archiviare correttamente la documentazione relativa al permesso di soggiorno;
- inviare le comunicazioni agli enti pubblici competenti, assicurando che le informazioni trasmesse siano veritiere, complete e basate su un'idonea documentazione;
- comunicare all'OdV tramite la scheda dei flussi informativi l'assunzione di cittadini extracomunitari, in modo da poter svolgere ulteriori attività di controllo sulla correttezza dell'iter seguito.

O.4 Principi procedurali specifici

Ferma l'osservanza della procedura di cui all'allegato B alle Misure integrative per la prevenzione della corruzione e della trasparenza recante Criteri e modalità per il reclutamento del personale, i seguenti principi di comportamento si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo siano coinvolti nelle aree di rischio sopra individuate.

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate, devono rispettarsi, oltre ai principi generali, le procedure specifiche qui di seguito descritte per i singoli processi sensibili:

- i lavoratori assunti direttamente da Mefop a tempo determinato o indeterminato e gli interinali devono fornire copia del codice fiscale, carta di identità, permesso di soggiorno, passaporto e più segnatamente quanto eventualmente indicato nella documentazione consegnata all'aspirante lavoratore al momento della valutazione ai fini dell'assunzione da parte della Società;
- qualora la Società si avvalga di somministrazione di manodopera, Mefop dovrà chiedere direttamente alla agenzia di somministrazione copia della documentazione relativa alla regolarità del lavoratore;
- qualora la Società si avvalga di ditte appaltatrici per l'esecuzione di lavori da effettuarsi presso stabilimenti propri, Mefop dovrà chiedere direttamente all'appaltatrice documentazione finalizzata a comprovare la regolarità del lavoratore ivi operante.

O.5 Verifiche dell'Organismo di Sorveglianza

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli in seguito alle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), l'OdV effettua periodicamente controlli a campione, sulle attività potenzialmente a rischio del reato di cui alla presente sezione della Parte Speciale, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere.

A tal fine all'OdV viene garantito - nel rispetto della normativa vigente, per esempio in tema di *privacy* - libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

13. PARTE SPECIALE P

P.1 Reati Tributari (Art. 25-quinquiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001)

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati tributari richiamati dalla disposizione di cui all'art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001.

Tra le importanti novità previste dalla Legge n. 157 del 19 dicembre 2019 (entrata in vigore il 25 dicembre 2019), che ha convertito il D.L. n. 124/2019 (c.d. "Decreto Fiscale"), vi è l'inclusione di taluni reati tributari previsti dal D. Lgs. n. 74/2000 tra quelli presupposto della responsabilità amministrativa degli enti (nuovo art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. n. 231/2001, introdotto dall'art. 39, co. 2, del D.L. n. 124/2019).

Il comma 1, lettera c), dell'articolo 5 del successivo D.Lgs. 75/2020 è dedicato invece all'integrazione delle previsioni dell'articolo 25-quinquiesdecies relativo alla responsabilità delle persone giuridiche da delitto tributario: è stato necessario, infatti, prevedere la responsabilità agli enti - sempre che ricorrano le condizioni di applicazione della direttiva, ovvero la commissione del fatto in parte in territorio di altro Stato membro e un'imposta sul valore aggiunto evasa di almeno dieci milioni di euro - per i delitti non compresi nella disciplina di recente introduzione, ovvero per i delitti:

- Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 2000, n. 74);
- Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 2000, n. 74);
- Indebita compensazione (art. 10 quater D.Lgs. 2000, n. 74).

Anche in questo caso, in accoglimento delle osservazioni formulate dalla 14 Commissione del Senato e dalla XIV Commissione della Camera, è parso opportuno specificare ulteriormente la disposizione al fine di renderla ancor più aderente al testo dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), in particolare per ciò che concerne la necessità che i suddetti reati presupposto siano commessi «nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri». Si è, pertanto, correlativamente provveduto ad eliminare l'originario e più generico riferimento alla circostanza che le condotte delittuose risultassero poste in essere «anche in parte nel territorio di altro Stato membro dell'Unione europea».

Per quanto concerne la presente parte speciale P, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati contemplati nell'art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. 231/01, ritenuti applicabili all'attività di Mefop.

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000)

Il reato in esame punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, la pena è diminuita.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)

Fuori dai casi previsti dall'articolo 2 D.Lgs. n. 74/2000, Il reato in esame punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000)

Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3 D.Lgs. n. 74/2000, Il reato in esame punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000)

Il reato in esame punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

È punito altresì chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis dello stesso articolo, non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000) È punito chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, la pena è diminuita.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, Il reato in esame punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000)

Il reato in esame punisce chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare

complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

È punito altresì chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000)

Il reato in esame punisce chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

È punito altresì chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

P.2 Aree a rischio

In relazione ai reati contemplati dalla presente sezione della Parte Speciale M del Modello le attività che risultano sensibili sono le seguenti:

- Formazione del bilancio e processo fiscale;
- Ciclo passivo;
- Ciclo attivo;
- Gestione amministrativa del personale.

P.3 Principi procedurali specifici

La presente parte speciale definisce delle regole di comportamento rivolte ad amministratori, dirigenti e dipendenti operanti nelle aree di attività a rischio, nonché a collaboratori esterni. Tali

soggetti vengono definiti, nel loro insieme, Destinatari. In particolare, i suddetti soggetti sono tenuti al rispetto dei seguenti principi di comportamento:

- monitoraggio costante dell'evoluzione del quadro normativo di riferimento;
- verifica della completezza e correttezza dei dati necessari al calcolo delle imposte;
- verifica di accuratezza del processo di determinazione delle imposte dirette e indirette;
- formale approvazione, nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere, dei modelli dichiarativi e di versamento delle imposte;
- rispetto delle tempistiche per la presentazione delle dichiarazioni annuali e per il versamento delle imposte verso la P.A.;
- tracciabilità della documentazione prodotta nel corso dell'attività di determinazione delle imposte e di tenuta e aggiornamento dei registri fiscali;
- sia sottoposta a specifici controlli l'esecuzione di un'operazione nel caso in cui questa sia contornata, dal punto di vista fiscale, da un orientamento contrario da parte della giurisprudenza o da interpretazioni dubbie da parte dell'Agenzia delle Entrate. In particolare, quando viene valutata l'attuazione di operazioni con impatti fiscali rilevanti e tali operazioni siano contornate, dal punto di vista fiscale, da un orientamento contrastante da parte della giurisprudenza o da interpretazioni dubbie da parte dell'Agenzia delle Entrate, deve essere sempre coinvolto il consulente fiscale esterno e possono essere adottate solo previo coinvolgimento del vertice aziendale.

P.4 Controlli specifici

Con riferimento all'attività di *"Formazione del bilancio e processo fiscale"*, la Società ha implementato i seguenti controlli:

- sono presenti specifici principi e regole di condotta nel Codice Etico aventi ad oggetto la trasparenza delle operazioni contabili.
- la gestione degli aspetti fiscali ordinari (es. dichiarazione IVA annuale, dichiarazione dei redditi ai fini IRES e IRAP, dichiarazione dei sostituti d'imposta e certificazioni uniche etc.) è demandata ad uno Studio esterno specializzato;
- La redazione e compilazione delle dichiarazioni viene predisposta dal consulente esterno attraverso l'estrazione dei dati dal sistema gestionale (MEXAL) amministrativo contabile in uso alla Società.

- la Società ha formalizzato apposito contratto con lo Studio esterno avente ad oggetto:
 - Gestione degli adempimenti fiscali;
 - Tenuta della contabilità;
 - Predisposizione bilancio annuale.
- lo Studio esterno si occupa della predisposizione dei seguenti documenti: lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa in conformità alle leggi vigenti in Italia. La bozza del bilancio, dopo essere stata predisposta, viene sottoposta all'organo amministrativo della società per l'approvazione.

Il bilancio, completo di Nota Integrativa (e di una bozza di Relazione sulla gestione ed eventualmente della Relazione del Collegio Sindacale, qualora richiesta dall'organo di controllo), viene quindi inviato telematicamente entro i termini di legge previsti dalla normativa vigente.
- mensilmente viene redatto dallo Studio esterno un bilanciino mensile finalizzato a verificare l'esattezza della contabilità e ad effettuare la comparazione con altri eventuali programmi di spesa.
- Il controllo contabile della società è esercitato dal Collegio sindacale.
- La contabilità viene gestita dallo Studio esterno, sulla base dei documenti contabili acquisiti. In particolare, l'attività comprende:
 - il controllo formale dei documenti ricevuti;
 - la registrazione dei documenti.
- Successivamente alla contabilizzazione, i documenti vengono ordinati negli archivi del gestionale in uso alla Società e nello specifico gestionale interno utilizzato dallo Studio, resi fruibili per la società mediante apposita utenza dedicata. La società ha aderito all'apposito regime di conservazione reso disponibile dall'Agenzia delle Entrate per quanto concerne le fatture elettroniche.
- La società è sottoposta al controllo successivo da parte della Corte dei conti avente ad oggetto la verifica dei risultati della gestione per valutare il conseguimento degli obiettivi programmatici e l'efficienza ed economicità della gestione attuata.

Con riferimento all'attività di *“Ciclo Passivo - acquisto di beni o servizi”*, la Società ha implementato i seguenti controlli:

- sono previsti specifici principi e regole di condotta volti a tutelare il corretto svolgimento delle operazioni di acquisto di beni e servizi e di scelta dei fornitori.

- la Società si avvale di uno specifico sistema gestionale (MEXAL) per la contabilizzazione/archiviazione delle fatture passive emesse nei confronti della Società.
- Gestione pagamenti:
 - le fatture passive emesse nei confronti della Società vengono inserite nell'apposito sistema gestionale, cui ha accesso anche il commercialista esterno;
 - Successivamente viene svolta da parte dell'Ufficio Amministrazione una verifica di conformità dell'importo della fattura con la spesa contabilizzata, la fattura viene quindi inviata al commercialista esterno per un'ulteriore verifica inerente gli aspetti formali (data emissione, numero progressivo che la identifichi in maniera univoca, dati del soggetto destinatario, partita IVA, etc.);
 - Prima di procedere alla richiesta di autorizzazione al pagamento, l'Ufficio Amministrazione richiede tramite mail alla funzione richiedente l'attestazione di conformità del bene o del servizio ricevuto;
 - Ricevuto riscontro positivo dalla funzione richiedente, l'Ufficio Amministrazione procede all'invio della richiesta di autorizzazione al pagamento nei confronti del Direttore Generale.
 - Ricevuta l'autorizzazione l'Ufficio Amministrazione procede al pagamento della fattura.
- l'operatività del processo garantisce una separazione di funzioni nell'ambito delle fasi di gestione delle richieste di acquisto, ricevimento bene/servizio; contabilizzazione e pagamento ai fornitori.
- le scadenze di pagamento relative alle fatture passive vengono ordinate ed inserite all'interno di un apposito file Excel che viene aggiornato giornalmente dall'Ufficio Amministrazione.
- il Direttore Generale è stato delegato con apposita delibera del CDA ad effettuare operazioni inerenti l'ordinaria amministrazione fino ad un importo di 125 mila euro. Per spese di ordinaria amministrazione superiori a tale importo il Direttore Generale può provvedere solo con firma congiunta del Presidente del CdA. Per quanto riguarda infine le spese di straordinaria amministrazione il pagamento può essere effettuato solo previa apposita delibera del CdA.
- la società ha formalizzato le seguenti procedure:
 - procedura «acquisti» strutturata attraverso le seguenti fasi:
 - ✓ Individuazione prodotto/servizio da acquistare;
 - ✓ Indagine di mercato circa il prodotto/servizio da acquistare;

- ✓ Richiesta e comparazione preventivi;
- ✓ Negoziazione del prezzo;
- ✓ Autorizzazione della spesa.
- procedura denominata «gestione cash flow» avente ad oggetto la gestione degli incassi e la gestione dei pagamenti.
- procedura avente ad oggetto la descrizione delle modalità operative adottate per la qualificazione dei fornitori e la gestione degli ordini di acquisto di beni e servizi.
- Con cadenza regolare, o su espressa richiesta della Direzione, l'amministrazione presenta al Direttore Generale un'analisi di cash flow.

Con riferimento all'attività di *“Ciclo Attivo e recupero crediti”*, la Società ha implementato i seguenti controlli:

- sono previsti principi etici e regole di condotta volte a stigmatizzare comportamenti integranti le fattispecie di reato in esame.
- il rapporto tra Mefop S.p.A. e la sua clientela viene formalizzato attraverso appositi contratti. In particolare:
 - Contratto di partnership avente ad oggetto l'erogazione da parte della Società di specifici servizi (che si può distinguere a seconda dei casi in: «Professional Partner», «Premium Partner», «Main Partner» e «Light Partner»);
 - Contratto di fornitura servizi ai fondi pensione soci Mefop S.p.A.
 - Contratto avente ad oggetto l'abbonamento alle pubblicazioni annuali Mefop S.p.A.
 - Specifici contratti on demand.
- La società ha formalizzato le seguenti procedure:
 - procedura avente ad oggetto le diverse fasi in cui si articola il processo di sollecito dei pagamenti delle fatture emesse da MEFOP S.p.A.
 - procedura denominata «gestione del Cashflow» avente ad oggetto la gestione degli incassi e la gestione dei pagamenti.
- La gestione degli incassi da parte della Società viene effettuata attraverso le seguenti sottofasi:
 - Verifica giornaliera degli incassi mediante il sistema di home banking;
 - Confronto avente ad oggetto la corrispondenza tra le fatture «emesse» e le fatture «da incassare»;

- In caso di insolvenza da parte del cliente, avvio della procedura di recupero crediti.
- con cadenza regolare, o su espressa richiesta della Direzione, l'amministrazione presenta al Direttore Generale un'analisi di cash flow.

Con riferimento all'attività di *"Gestione Amministrativa del personale"*, la Società ha implementato i seguenti controlli:

- la Società ha formalizzato uno specifico contratto con uno Studio esterno (Studio Mastrapasqua) avente ad oggetto prestazioni professionali inerenti l'amministrazione del personale dipendente nonché la gestione dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto. In particolare, lo Studio esterno provvede ai seguenti adempimenti per conto di Mefop S.p.A.:
 - Adempimenti mensili:
 - ✓ Elaborazione cedolini paga e relativo riepilogo contabile del mese;
 - ✓ Compilazione modelli versamento contributi INPS:
 - ✓ DM 10/2
 - ✓ MOD.F24
 - ✓ Compilazione distinta per versamenti IRPEF MOD.F24;
 - ✓ Compilazione prospetto contabile;
 - ✓ Pratiche di malattia e maternità;
 - ✓ Elaborazione Trattamento di Fine Rapporto per eventuali cessazioni di rapporti di lavoro.
 - Adempimenti annuali:
 - ✓ Conguaglio annuale IRPEF;
 - ✓ Conteggi per accantonamenti annuali TFR;
 - ✓ Adempimenti INAIL:
 - ✓ Dichiarazione delle retribuzioni annuali;
 - ✓ Conteggio Autoliquidazione Premi;
 - ✓ Elaborazione e compilazione Modelli CUD;
 - ✓ Sviluppo e redazione Modello 770 (Quadri relativi al personale dipendente);
 - ✓ Elaborazione Modello 770 per invio telematico.

- l'Ufficio Amministrazione, successivamente alla predisposizione della documentazione da parte dello Studio esterno, svolge una verifica sulla correttezza della stessa prima di procedere al relativo pagamento.
- la Società si avvale di uno specifico sistema gestionale per le presenze del personale dipendente (FACTORIAL).
- la Società ha formalizzato un Regolamento interno che disciplina i seguenti aspetti:
 - Autorizzazione alle trasferte;
 - Rimborso dei pasti e del pernottamento;
 - Rimborso delle spese di trasferta.
- Gestione dei rimborsi spese:
 - Caricamento dei giustificativi di spesa sul sistema gestionale;
 - Richiesta autorizzazione al rimborso da parte del dipendente nei confronti del Responsabile di Funzione;
 - Riscontro delle spese sostenute rispetto al contratto di servizio sotteso alla trasferta;
 - Controllo rimborso da parte del Consulente esterno;
 - Inserimento del rimborso in busta paga.

P.5 Verifiche dell'Organismo di Vigilanza

I controlli svolti dall'Organismo di Vigilanza sono diretti a verificare la conformità delle attività aziendali ai principi espressi nella presente Parte Speciale e, in particolare, alle procedure interne in essere ed a quelle che saranno adottate in futuro, in attuazione della presente Parte Speciale.

In particolare:

- eventuali carenze e violazioni che presentino rilevanza sotto il profilo del Modello Organizzativo 231, nonché di ogni fatto o anomalia riscontrati che rientrino nell'ambito dei processi valutati come sensibili per la commissione dei reati presupposto, rilevati dal Collegio Sindacale nell'esercizio delle proprie attività di controllo.



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

**Legge di riferimento:
Decreto Legislativo n. 231 / 01**

**Data
27/03/2025
Rev. 5**